



Parte prima - N. 23

Anno 44

25 luglio 2013

N. 208

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 2013, N.9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE

ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE

15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE

DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015.

PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

- Art. 1 Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale
- Art. 2 Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2012
- Art. 3 Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 19 del 2012
- Art. 4 Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 19 del 2012
- Art. 5 Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale n. 19 del 2012
- Art. 6 Aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di sviluppo rurale 2007-2013 per l'efficienza irrigua delle imprese agricole
- Art. 7 Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 19 del 2012
- Art. 8 Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 19 del 2012
- Art. 9 Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2012
- Art. 10 Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 19 del 2012
- Art. 11 Abrogazione dell'articolo 18 della legge regionale n. 19 del 2012
- Art. 12 Sistema portuale regionale
- Art. 13 Rete viaria di interesse regionale
- Art. 14 Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 19 del 2012
- Art. 15 Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 19 del 2012
- Art. 16 Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 19 del 2012
- Art. 17 Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi
- Art. 18 Programmazione delle attività strumentali ai processi di riordino degli organismi partecipati dalla Regione
- Art. 19 Modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 19 del 2012
- Art. 20 Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1993. Norma transitoria
- Art. 21 Modifiche alla legge regionale n. 8 del 1994
- Art. 22 Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1997
- Art. 23 Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998

- Art. 24 Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2002
- Art. 25 Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003
- Art. 26 Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Collegio europeo di Parma in qualità di socio sostenitore. Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2004
- Art. 27 Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2005
- Art. 28 Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2008
- Art. 29 Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2010
- Art. 30 Disposizioni finanziarie per il completamento del passaggio delle funzioni di cui alla legge regionale n. 24 del 2011
- Art. 31 Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2012
- Art. 32 Proroga termini articolo 7, comma 12, della legge regionale n. 21 del 2012 e misure integrative per l'attuazione della legge
- Art. 33 Proroga delle graduatorie vigenti
- Art. 34 Copertura finanziaria
- Art. 35 Entrata in vigore

Art. 1**Automazione e manutenzione del sistema
informativo regionale**

1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa per gli interventi definiti nei capitoli sottoriportati:

- | | | |
|-----------------|------------|---|
| a) | Cap. 03905 | “Spese per l'automazione dei servizi regionali (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)” afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 – Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo |
| Esercizio 2013: | Euro | 536.667,76; |
| b) | Cap. 03910 | “Sviluppo del sistema informativo regionale (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)” afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale |
| Esercizio 2013: | Euro | 469.515,80; |
| c) | Cap. 03937 | “Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (L.R. 24 maggio 2004, n. 11)” afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 – Sviluppo del sistema informativo regionale |
| Esercizio 2013: | Euro | 1.529.392,42. |

Art. 2**Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2012**

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015) l'importo di “Euro 280.000,00” è sostituito dall'importo di “Euro 380.000,00”.

Art. 3**Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 19 del 2012**

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 19 del 2012 l'importo di “Euro 500.000,00” è sostituito da “Euro 1.000.000,00”.

Art. 4**Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 19 del 2012**

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 19 del 2012 è aggiunta la seguente:

“a bis)	Cap. 16332	“Spese per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione (art. 26, comma 2, lett. a), L.R. 2 agosto 1984, n. 42).” afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 – Interventi di bonifica e irrigazione
Esercizio 2013:		Euro 365.073,67.”.

2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sul Capitolo 16400, nell’ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6300 – Interventi di bonifica e irrigazione, sono revocate per l’importo di Euro 300.000,00.

Art. 5

Sostituzione dell’articolo 7 della legge regionale n. 19 del 2012

1. L’articolo 7 della legge regionale n. 19 del 2012 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

Aiuti di Stato per il rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012

1. Per il finanziamento degli aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di sviluppo rurale 2007-2013 nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012, a norma dell’articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione), è disposta, per l’esercizio finanziario 2013, un’autorizzazione di spesa pari a Euro 4.900.000,00 a valere sul Capitolo 18415 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6412 - Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Interventi in capitale.

2. Per le medesime finalità di rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012 di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, la Regione è inoltre autorizzata ad attivare aiuti di Stato aggiuntivi sulla misura “Investimenti” in favore delle imprese di trasformazione e commercializzazione prevista dal Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo, con le stesse modalità e condizioni previsti per l’attuazione del Programma stesso.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 è autorizzata per l’esercizio 2013 una spesa di Euro 5.000.000,00 a valere sul capitolo 18371 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6469 – Interventi a sostegno delle aziende agricole.

4. All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari degli aiuti di cui ai commi 1 e 2 provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)), in qualità di Organismo pagatore per il territorio della regione Emilia-Romagna delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2007-2013 e della misura "Investimenti" del Programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo.

5. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito dalla legge n. 122 del 2012, la Regione attiva altresì nell'esercizio 2013 specifici programmi di intervento, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 11 agosto 1998, n. 28 (Promozione dei servizi di sviluppo al sistema agro-alimentare) e della legge regionale 12 dicembre 1997, n. 43 (Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37), rispettivamente per l'importo di Euro 4.000.000,00 nell'ambito delle risorse stanziato sul capitolo 18093 afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5540 – Sviluppo del sistema agro-alimentare - e per l'importo di Euro 1.000.000,00 stanziato sul capitolo 18349 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6469 – Interventi a sostegno delle aziende agricole.”.

Art. 6

Aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di sviluppo rurale 2007-2013 per l'efficienza irrigua delle imprese agricole

1. Per il miglioramento dell'efficienza irrigua delle imprese agricole, la Regione è autorizzata ad attivare aiuti di Stato aggiuntivi sulle misure del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 con le stesse modalità e condizioni previsti dal Programma stesso.

2. All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede AGREA, di cui alla legge regionale n. 21 del 2001, in qualità di Organismo pagatore delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2007-2013.

3. Per l'esercizio 2013 è a tal fine autorizzata una spesa di Euro 6.000.000,00, a valere sul capitolo 18417 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6412 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Interventi in capitale.

Art. 7

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 19 del 2012

1. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 19 del 2012, l'importo di "Euro 1.000.000,00" è sostituito dall'importo di "Euro 1.660.000,00".

2. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale n. 19 del 2012, l'importo di "Euro 1.000.000,00" è sostituito dall'importo di "Euro 1.660.000,00".

Art. 8

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 19 del 2012

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 19 del 2012 i numeri "1.3.2.2.7262" sono sostituiti dai numeri "1.3.2.2.7264".

Art. 9

Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2012

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2012, l'importo di "Euro 300.000,00" è sostituito dall'importo di "Euro 900.000,00".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2012 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 è altresì disposta, per l'esercizio 2013, una autorizzazione di spesa di Euro 100.000,00 a valere sul Capitolo 25572 nell'ambito della U.P.B. 1.3.3.3.10010 – Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche."

Art. 10

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 19 del 2012

1. Al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale n. 19 del 2012, l'importo di "Euro 1.050.000,00" è sostituito dall'importo di "Euro 2.150.000,00".

Art. 11

Abrogazione dell'articolo 18 della legge regionale n. 19 del 2012

1. L'articolo 18 della legge regionale n. 19 del 2012 è abrogato.

Art. 12

Sistema portuale regionale

1. Per la realizzazione degli interventi di costruzione di opere, impianti e attrezzature e per il mantenimento di idonei fondali nei porti regionali, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna – Piano regionale di coordinamento – Attribuzione e delega di funzioni amministrative) è disposta per l'esercizio 2013, l'autorizzazione di spesa di Euro 920.000,00 a valere sul Capitolo 41250 afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.15800 – Porti regionali e comunali.
2. Contestualmente, le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sul Capitolo 41360 nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.15800 – Porti regionali e comunali, sono revocate per l'importo di Euro 720.000,00 e a valere sul Capitolo 41900 nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.15820 – Porti fluviali, sono revocate per l'importo di Euro 200.000,00.

Art. 13

Rete viaria di interesse regionale

1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16200 – Miglioramento e costruzione opere stradali, è disposta per l'esercizio 2013, l'autorizzazione di spesa, a valere sul Capitolo 45177, pari a Euro 450.000,00.

Art. 14

Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 19 del 2012

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 19 del 2012 le parole "Euro 150.000.000,00, al fine di assicurare copertura finanziaria agli oneri a carico dei bilanci 2012 delle Aziende sanitarie regionali derivanti dall'erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza (LEA)" sono sostituite dalle parole "Euro 163.000.000,00, al fine di assicurare copertura finanziaria agli oneri a carico dei bilanci 2012 e 2013 delle Aziende sanitarie regionali derivanti dall'erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza (LEA)".

2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 19 del 2012 sono inserite le seguenti parole: "Per le misure a sostegno dell'equilibrio finanziario di Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale per ammortamenti non sterilizzati degli anni 2001 – 2011, è autorizzato l'importo di Euro 40.000.000,00, a valere sul Capitolo 51642, afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18020."

Art. 15

Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 19 del 2012

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale n. 19 del 2012 sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 472.316,61, costituendo per l'esercizio 2012 economia di spesa a valere sui capitoli 51721, 51771, 51773, 51776 afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 – Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione e viene riscritto, con riferimento all'esercizio 2013, sui capitoli della medesima U.P.B., in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale – Altre risorse vincolate, come di seguito indicato:

- a) Cap. 51771 "Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del SSR ed altri enti delle amministrazioni locali, per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia sanitaria e sociale regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)"
Euro 176.972,65;

- b) Cap. 51776 “Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (articolo 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)”
Euro 295.343,96.

1 ter. Per l’attuazione di progetti di ricerca nazionali, è altresì autorizzata l’iscrizione delle quote provenienti dai rimborsi relativi a progetti di ricerca sanitaria come segue:

- a) Cap. 51799 “Spese per l’attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)” afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120
Euro 577.367,78.”.

Art. 16

Modifiche all’articolo 22 della legge regionale n. 19 del 2012

1. Al comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale n. 19 del 2012 l’importo di “Euro 143.949,70” è sostituito da “Euro 172.800,00”.

Art. 17

Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva
in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi

1. Per assicurare il pieno raggiungimento degli interventi in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi con misure di sostegno al reddito che possano integrare e rafforzare l’attuazione dei programmi di politiche attive anche sostenendo i lavoratori nei percorsi di formazione, sulla base dell’accordo sottoscritto tra le Regioni, le Province autonome e il Governo in data 12 febbraio 2009, relativo ad azioni di sostegno al reddito e di politica attiva da attuare nel biennio 2009-2010, la Giunta regionale è autorizzata a utilizzare, nell’esercizio 2013 e con le medesime modalità, le risorse, corrispondenti a contributi connessi alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro posti a carico della Regione stessa:

- a) per l’integrazione dei trattamenti di sostegno al reddito in deroga, da corrispondere all’INPS, autorizzate per gli esercizi 2010, 2011 e 2012 da precedenti leggi regionali e trasferite all’esercizio 2013, corrispondenti a contributi connessi alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro posti a carico della Regione stessa, a valere sui capitoli di Fondo sociale europeo, afferenti alla U.P.B. 1.6.4.2.25264 – POR FSE 2007/2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione – Risorse UE e alla U.P.B. 1.6.4.2.25265 – POR FSE 2007/2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione – Risorse Statali;
- b) trasferite con decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali relativo alla assegnazione alle Regioni e Province autonome delle risorse destinate ad interventi urgenti a sostegno dell’occupazione a norma del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione),

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relative all'annualità 2012, a valere sui capitoli afferenti alla U.P.B. 1.6.4.2.25280 – Progetti Speciali nel settore della formazione professionale – Risorse Statali.

Art. 18

Programmazione delle attività strumentali ai processi di riordino degli organismi partecipati dalla Regione

1. Per realizzare le finalità e gli obiettivi connessi ai processi di razionalizzazione e di dismissione delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 14 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013), sono autorizzate operazioni ed atti propedeutici e strumentali al corretto svolgimento delle relative procedure, anche con modalità congiunte tra soci per realizzare sinergie ed economicità di azione.
2. La programmazione delle operazioni di cui al comma 1 è disposta, con propri atti, dalla Giunta regionale che approva gli indirizzi o linee guida in merito ai processi di razionalizzazione e dismissione delle partecipazioni nelle società costituite o partecipate dalla Regione.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle procedure che riguardano gli enti strumentali e gli organismi con personalità giuridica di diritto privato partecipati dalla Regione.
4. Per far fronte agli oneri derivanti dalle operazioni di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio 2013, una autorizzazione di spesa di Euro 400.000,00, a valere sul capitolo 2857, afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3809 – Riordino organismi partecipati.

Art. 19

Modifiche all'articolo 31 della legge regionale n. 19 del 2012

1. Il comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale n. 19 del 2012 è sostituito dal seguente:

“1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2013 a seguito della mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2012:

Progr.	Capitolo	UPB	Euro
1)	2698	1.2.3.3.4420	1.252,61
2)	2701	1.2.3.3.4420	202.500,00
3)	2708	1.2.3.3.4420	339,07
4)	2722	1.2.3.3.4420	10.000,00
5)	2775	1.2.3.3.4420	1.195.536,68
6)	2800	1.2.3.3.4422	237.628,00
7)	3453	1.2.2.3.3100	91.000,00

8)	3455	1.2.2.3.3100	3.950.208,98
9)	3850	1.2.3.3.4440	20.000,00
10)	3861	1.2.3.3.4440	57.697,50
11)	3905	1.2.1.3.1500	63.332,24
12)	3910	1.2.1.3.1510	484,40
13)	3925	1.2.1.3.1520	357,31
14)	3937	1.2.1.3.1510	33.580,42
15)	4276	1.2.1.3.1600	24.426.337,40
16)	4348	1.2.1.3.1600	250.000,00
17)	14427	1.3.1.3.6212	11.018,30
18)	16332	1.3.1.3.6300	1.173.325,46
19)	16400	1.3.1.3.6300	1.659.844,62
20)	21088	1.3.2.3.8000	3.115.893,38
21)	22210	1.3.2.3.8260	2.512.534,95
22)	22258	1.3.2.3.8270	7.229.426,58
23)	23028	1.3.2.3.8300	16.630.960,60
24)	23752	1.3.2.3.8368	6.757.659,00
25)	23754	1.3.2.3.8368	3.300.000,00
26)	25525	1.3.3.3.10010	1.813.673,49
27)	25528	1.3.3.3.10010	696.442,13
28)	30638	1.4.1.3.12630	200.000,00
29)	30640	1.4.1.3.12630	2.004.666,22
30)	30885	1.4.1.3.12620	208.084,66
31)	31110	1.4.1.3.12650	17.389.839,88
32)	31116	1.4.1.3.12650	2.340.269,06
33)	32020	1.4.1.3.12670	300.000,00
34)	32045	1.4.1.3.12800	969.177,31
35)	32097	1.4.1.3.12735	6.216.334,55
36)	35305	1.4.2.3.14000	185.211,66
37)	35310	1.4.2.3.14000	440.000,00
38)	36186	1.4.2.3.14062	841,00
39)	36188	1.4.2.3.14062	112.232,05
40)	37150	1.4.2.3.14150	43.456,88
41)	37250	1.4.2.3.14170	139.530,00
42)	37332	1.4.2.3.14220	1.695.844,16
43)	37344	1.4.2.3.14220	800.000,00
44)	37374	1.4.2.3.14220	5.909.835,33
45)	37378	1.4.2.3.14223	282.525,00
46)	37385	1.4.2.3.14223	2.370.428,76
47)	37404	1.4.2.3.14223	299.250,00
48)	37427	1.4.2.3.14223	250.000,00
49)	37431	1.4.2.3.14223	800.000,00
50)	37436	1.4.2.3.14223	594.183,11
51)	38027	1.4.2.3.14310	4.506.839,24
52)	38030	1.4.2.3.14300	538.830,32
53)	38090	1.4.2.3.14305	1.641.927,58
54)	39050	1.4.2.3.14500	962.700,09
55)	39220	1.4.2.3.14500	3.997.880,85
56)	39360	1.4.2.3.14555	993.323,29
57)	41250	1.4.3.3.15800	679.127,93
58)	41360	1.4.3.3.15800	2.343.199,25
59)	41570	1.4.3.3.15800	272.000,00

60)	41900	1.4.3.3.15820	51.402,56
61)	41997	1.4.3.3.15820	946.921,96
62)	43027	1.4.3.3.16000	632.715,97
63)	43221	1.4.3.3.16010	299.637,79
64)	43270	1.4.3.3.16010	11.835.135,80
65)	43282	1.4.3.3.16010	9,65
66)	43654	1.4.3.3.16508	7.248,89
67)	45123	1.4.3.3.16420	242.620,42
68)	45125	1.4.3.3.16420	300.433,93
69)	45175	1.4.3.3.16200	2.199.888,47
70)	45177	1.4.3.3.16200	1.563.727,00
71)	45186	1.4.3.3.16200	4.160.000,00
72)	45194	1.4.3.3.16200	6.428,04
73)	46115	1.4.3.3.16600	1.000.000,00
74)	46125	1.4.3.3.16600	250.150,38
75)	47114	1.4.4.3.17400	1.009.034,28
76)	48050	1.4.4.3.17450	861.078,79
77)	57198	1.5.2.3.21000	175.000,00
78)	57200	1.5.2.3.21000	10.649.453,82
79)	57680	1.5.2.3.21060	1.191.252,21
80)	65721	1.5.1.3.19050	1.134.573,96
81)	65770	1.5.1.3.19070	69.935.649,36
82)	68321	1.5.2.3.21060	2.453.699,54
83)	70545	1.6.5.3.27500	513,64
84)	70678	1.6.5.3.27500	2.542.983,20
85)	70715	1.6.5.3.27520	1.191.440,00
86)	70718	1.6.5.3.27520	5.748.748,98
87)	71566	1.6.5.3.27537	1.174.263,40
88)	71572	1.6.5.3.27540	2.069.309,80
89)	73060	1.6.2.3.23500	1.548.843,78
90)	73135	1.6.3.3.24510	376,41
91)	73140	1.6.3.3.24510	1.519.343,88
92)	78410	1.4.2.3.14384	7.468,92
93)	78458	1.4.2.3.14384	67.602,22
94)	78464	1.4.2.3.14384	204.320,44
95)	78476	1.4.2.3.14384	31.931,16
96)	78705	1.6.6.3.28500	3.194.536,58
97)	78707	1.6.6.3.28500	1.150.000,00.”.

Art. 20

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 1993.

Norma transitoria

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 17 (Soppressione dell'Azienda regionale delle foreste - ARF) è sostituito dal seguente:

“1. Le funzioni tecnico-amministrative e di tutela dei beni silvo-pastorali appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, sono esercitate dagli enti di gestione per i Parchi e la biodiversità di cui alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema

regionale delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano), dalle Unioni di Comuni montani di cui agli articoli 8 e 9 della legge 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) e dalle Province. Per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile regionale ricadenti all'interno dei parchi nazionali istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), dette funzioni possono essere affidate ai relativi enti di gestione.”.

2. Nelle more dell'attuazione degli articoli 8 e 9 della legge regionale n. 21 del 2012, le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 17 del 1993 continuano ad essere esercitate dalle Comunità montane, fino alla loro estinzione.

Art. 21

Modifiche alla legge regionale n. 8 del 1994

1. Il comma 2 bis dell'articolo 18 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) è sostituito dal seguente:

“2 bis. La Giunta regionale, nell'ambito dei criteri e delle finalità di prevenzione ed indennizzo dei danni di cui al comma 2, stabilisce altresì i criteri e le modalità di utilizzo delle eventuali risorse già erogate dalla Regione e residue alle Province a seguito della quantificazione dei contributi per l'indennizzo dei danni di cui al medesimo comma 2.”.

Art. 22

Modifiche alla legge regionale n. 41 del 1997

1. L'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49), concernente la costituzione di un apposito gruppo di valutazione tecnica per lo svolgimento delle attività di istruttoria dei procedimenti previsti dai titoli III e IV della medesima legge regionale, è abrogato.

Art. 23

Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998

1. Il comma 9 dell'articolo 13 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) è sostituito dal seguente:

“9. L'ente competente, in sede di bando, garantisce che la disponibilità delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali, ivi compreso il materiale rotabile, essenziali per l'effettuazione del servizio, non costituisca elemento discriminante per la valutazione delle offerte. In particolare l'ente competente, attraverso una specifica individuazione

risultante da elenco, garantisce al gestore aggiudicatario la disponibilità delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali essenziali per l'effettuazione del servizio. Il termine di avvio del servizio, dalla data di aggiudicazione definitiva, è fissato in trenta mesi, ove il materiale rotabile per lo svolgimento del servizio non sia disponibile nel termine previsto dall'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il termine fissato deve comunque consentire ai partecipanti di presentare un'offerta comprensiva, ove necessario, della fornitura di materiale rotabile.”.

2. Il comma 5 dell'articolo 14 ter della legge regionale n. 30 del 1998 è abrogato.

3. Il comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

“6. Il contratto di servizio deve contenere clausole sanzionatorie che prevedano, nei casi di incompleta o inadeguata esecuzione quantitativa o qualitativa del servizio da parte dell'esercente, la riduzione delle somme dovute a titolo di compensazione o di corrispettivo. Gli importi che l'esercente dimostri di avere già riconosciuto direttamente agli utenti a titolo di rimborso o indennizzo, per minor quantità o qualità del servizio erogato, vengono scomputati dalle somme dovute a titolo di sanzione. L'ente competente può destinare a interventi a favore degli utenti una somma almeno pari al 50 per cento di quanto derivante dalle effettive riduzioni della compensazione o del corrispettivo operate in base al presente comma.”.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 30 del 1998 è inserito il seguente:

“1 bis. Al fine di semplificare la governance del sistema, entro il 31 dicembre 2013 gli Enti di cui al comma 1, in coerenza con gli ambiti sovra-bacinali di cui all'articolo 24 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni), provvedono ad attuare la fusione delle Agenzie locali per la mobilità.”.

5. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

“2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 13, comma 3, l'Agenzia è costituita nelle forme organizzative previste all'articolo 25, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 10 del 2008.”.

6. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale n. 30 del 1998 le parole “lettera c)” sono sostituite dalle parole “lettera d)”.

7. Al comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale n. 30 del 1998 le parole “lettera d)” sono sostituite dalle parole “lettera e)”.

8. Al comma 4 quater dell'articolo 44 della legge regionale n. 30 del 1998 la parola "triennale" è sostituita dalla parola "quadriennale".

Art. 24

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2002

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia Romagna) è sostituito dal seguente:

"1. Gli interventi sono finanziati secondo le seguenti misure:

- a) per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 8, contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile;
- b) per nuovi progetti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 8:
 - 1) per gli impianti di arroccamento, contributi nella percentuale massima dell'80 per cento della spesa ammissibile;
 - 2) per gli impianti nelle aree sciistiche, che hanno valenza locale, e gli altri interventi di razionalizzazione previsti, contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile;
- c) per gli interventi di cui alle lettere c), d), f), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 8, contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile;
- d) per gli interventi previsti alla lettera i bis) del comma 1 dell'articolo 8, contributi fino al 60 per cento della spesa ammissibile;
- e) la misura del contributo concedibile per interventi riguardanti la realizzazione, la revisione di impianti a fune di proprietà pubblica da parte di soggetti pubblici destinati a doppia stagionalità, estiva ed invernale, può essere elevata al 100 per cento della spesa ammissibile."

Art. 25

Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003

1. All'articolo 39 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3 bis. La Regione sostiene, previa approvazione dei piani annuali delle attività, gli enti bilaterali, rappresentativi a livello regionale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori della formazione professionale e delle associazioni degli enti formativi, per attività finalizzate alla promozione e allo sviluppo della formazione professionale.

3 ter. La legge di bilancio autorizza annualmente il finanziamento da assegnare agli enti di cui al comma 3 bis.”.

Art. 26

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione
Collegio europeo di Parma in qualità di socio sostenitore.
Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2004

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare in qualità di socio sostenitore alla "Fondazione Collegio europeo di Parma", con sede in Parma, che persegue la finalità di favorire la formazione di esperti nelle materie relative ai diversi settori di attività dell'Unione europea e di svolgere attività di formazione, informazione, ricerca e divulgazione scientifica e didattica sulle tematiche dell'Unione europea.

2. I diritti della Regione Emilia-Romagna attinenti alla qualità di socio sostenitore sono esercitati, in conformità a quanto stabilito dallo statuto della Fondazione, dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente per materia, appositamente delegato.

3. L'articolo 36 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) è abrogato. Le disposizioni di cui al citato articolo 36 continuano a trovare applicazione sino all'esaurimento di tutti i rapporti giuridici legati alla qualità di socio fondatore della Fondazione Collegio europeo di Parma.

Art. 27

Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2005

1. La lettera f bis) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere animale) è sostituita dalla seguente:

“f bis) a garantire, anche nelle more dell'adozione delle disposizioni tecniche regolamentari previste dall'articolo 4, comma 2 bis, condizioni adeguate di benessere animale.”.

Art. 28

Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2008

1. Il comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) è sostituito dal seguente:

“1. In materia di trasporto pubblico locale, la Regione, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali, procede alla delimitazione degli ambiti ottimali o alla loro conferma, assumendo i territori provinciali quali ambiti territoriali minimi per la programmazione dei servizi di bacino, la

progettazione, l'organizzazione e la promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata. La Giunta regionale definisce gli ambiti sovra-bacinali ottimali omogenei, al fine dell'organizzazione dei servizi autofiloviari di trasporto pubblico locale e dell'affidamento dei servizi medesimi mediante procedure ad evidenza pubblica. L'intero bacino unico regionale costituisce il riferimento territoriale per l'organizzazione e l'affidamento, con procedura ad evidenza pubblica, dei servizi ferroviari regionali. A tal fine si provvede all'adeguamento del sistema delle Agenzie locali per la mobilità, le quali provvedono allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 19, comma 3, della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) con l'esclusione della gestione dei servizi.”.

Art. 29

Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2010

1. L'articolo 9 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 7 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012. Primo provvedimento generale di variazione) è sostituito dal seguente:

“Art. 9

Qualificazione e manutenzione dell'area invernale Corno alle Scale

1. Al fine della qualificazione, acquisizione di beni e attrezzature per conto della Regione e della manutenzione straordinaria dell'area invernale Corno alle Scale, la Regione è autorizzata a concedere al soggetto affidatario dell'universalità dei beni, oggetto della concessione e delle funzioni connesse, ivi comprese le opere stabili acquisite, giusta la convenzione con la Regione Emilia-Romagna, un contributo annuale di Euro 250.000,00, a valere sul Capitolo 25792, nell'ambito della U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche.”.

Art. 30

Disposizioni finanziarie per il completamento del passaggio delle funzioni di cui alla legge regionale n. 24 del 2011

1. Fino alla data in cui la Giunta regionale approva il completamento del procedimento di cui all'articolo 40, comma 6, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano) ovvero accerta il mancato completamento, previa assegnazione di un termine, del medesimo procedimento, i fondi destinati alla gestione e agli investimenti per la conservazione ambientale e valorizzazione delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000 possono essere assegnati dalla Giunta medesima ai Comuni o loro forme associative, alle Province, nonché agli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità.

Art. 31

Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2012

1. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) è sostituito dal seguente: "I Comuni appartenenti all'ambito sono tenuti ad esercitare in forma associata tra tutti loro i sistemi informatici e le tecnologie dell'informazione come definiti dall'articolo 14, comma 28, ultimo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, ed almeno tre tra le seguenti sette funzioni: funzioni previste dall'articolo 14, comma 27, lettere d), e), g) ed i) del citato decreto-legge, funzioni di gestione del personale, funzioni di gestione dei tributi, sportello unico telematico per le attività produttive (SUAP) di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4 (Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento comunitario - Legge comunitaria regionale per il 2010).".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2012 è inserito il seguente:

"3 bis. Gli obblighi previsti dal comma 3 sono sospesi fino al termine del procedimento legislativo di fusione per i Comuni che, entro il 31 ottobre 2013, abbiano formalmente approvato e trasmesso, a norma dell'articolo 8, commi 2 e 3, della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) istanza alla Giunta regionale per l'avvio dell'iniziativa legislativa per la fusione di Comuni. In tale ipotesi resta sospesa, fino allo stesso termine, l'applicazione del comma 5 del presente articolo e, per quanto già previsto dall'articolo 21 della legge regionale n. 10 del 2008, il termine finale d'applicazione coincide con la conclusione del procedimento legislativo di fusione. Se il progetto di fusione riguarda Comuni appartenenti a Comunità montana, essi sono comunque tenuti ad approvare lo statuto delle Unioni da costituire o alle quali aderire.".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale n. 21 del 2012 sono inseriti i seguenti:

"3 bis. Allo scopo di assicurare la rappresentanza delle maggioranze e delle minoranze di ogni Comune nel Consiglio dell'Unione, lo statuto può prevedere che ciascun Comune vi elegga almeno due rappresentanti, uno dei quali per la minoranza, regolando le modalità di votazione anche attraverso sistemi di voto ponderato.

3 ter. La Giunta dell'Unione è composta dai sindaci dei Comuni che ne fanno parte. Nei casi di incompatibilità del sindaco, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), fa parte della Giunta dell'Unione un assessore con delega all'Unione stessa. Lo statuto può attribuire al sindaco la facoltà di nominare un proprio delegato permanente con delega specifica all'Unione che lo sostituisce in caso di assenza. I delegati

permanenti devono essere scelti tra gli assessori o, esclusivamente nei Comuni fino a 1000 abitanti, tra i consiglieri comunali.”.

4. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale n. 21 del 2012 è sostituito dal seguente: “Lo statuto dell'Unione può prevedere l'istituzione di sub-ambiti finalizzati ad una migliore organizzazione del servizio, fermo restando che ogni Comune può aderire ad un solo sub-ambito”.

5. Il comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale n. 21 del 2012 è soppresso.

6. Al comma 6 dell'articolo 24 della legge regionale n. 21 del 2012 le parole “tre anni” sono sostituite con le parole “cinque anni”.

Art. 32

Proroga termini articolo 7, comma 12, della legge regionale n. 21 del 2012 e misure integrative per l'attuazione della legge

1. I termini di cui all'articolo 7, comma 12, della legge regionale n. 21 del 2012 sono prorogati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2. Nei casi di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2012, decorso il termine di cui al comma 1, l'approvazione dello statuto dell'Unione, entro il 30 settembre 2013, da parte di almeno la metà dei Comuni della Comunità montana o, in subordine, dell'ambito ottimale, produce gli effetti giuridici equivalenti a quelli del suddetto articolo 8, comma 1, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

3. Nei casi di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2012, decorso il termine di cui al comma 1, l'approvazione dello statuto di una Unione da parte di almeno la metà dei Comuni della Comunità montana entro il 30 settembre 2013, produce per i Comuni della costituenda Unione gli effetti giuridici equivalenti a quelli del suddetto articolo 9, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il presidente della Giunta regionale adegua il proprio decreto, qualora adottato ai sensi dell'articolo 8 o 9 della legge regionale n. 21 del 2012, mediante l'emanazione di un nuovo decreto che regola la procedura successiva applicando gli articoli da 11 a 18 della legge in quanto compatibili, indicando altresì i tempi per gli adempimenti necessari e le norme per la liquidazione dei Comuni che non hanno aderito alle Unioni. L'estinzione delle Comunità montane avrà effetto dall'1 gennaio 2014.

5. Le Unioni di cui ai commi 2 e 3 continuano ad esercitare le funzioni ed i compiti delegati dalla legge regionale alla Comunità montana per tutti i Comuni precedentemente aderenti, sono destinatarie delle relative risorse e subentrano nel rapporto di lavoro con il personale assegnato all'esercizio di tali funzioni.

6. Il decreto di cui al comma 4 prevede che il piano di successione sia adeguato qualora, prima della acquisizione di efficacia dell'estinzione, uno o più Comuni entrino a far parte dell'Unione pur non avendo originariamente deliberato in tal senso.

7. La Giunta regionale assicura, con appositi stanziamenti, alle Unioni montane di cui alla legge regionale n. 21 del 2012, ed al presente articolo, quote premiali delle

risorse finanziarie destinate all'esercizio in forma associata delle funzioni, nell'ambito del programma di riordino territoriale.

8. In coerenza con le finalità di razionalizzazione ed efficientamento della spesa pubblica che connotano la migliore attuazione della legge regionale n. 21 del 2012, nonché con l'articolo 2, comma 1, lettera d) della medesima, i Comuni appartenuti a Comunità montane che non abbiano deliberato di aderire alle Unioni di cui agli articoli 8 e 9 di tale legge o a quelle di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere soggetti a modalità restrittive nell'accesso agli spazi finanziari del patto di stabilità fissati dalla Giunta regionale nella definizione dei criteri di riparto. I medesimi Comuni ai fini delle gestioni associate di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2012, possono convenzionarsi tra loro all'interno del proprio ambito ottimale, ma sono comunque posposti nell'accesso agli incentivi o contributi, comunque denominati, a favore di Comuni o altri enti locali e loro forme associative previsti da leggi regionali di settore e dagli atti amministrativi attuativi.

Art. 33

Proroga delle graduatorie vigenti

1. Ai fini del contenimento dei costi delle Amministrazioni pubbliche connessi alle selezioni del personale, la validità delle graduatorie delle procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato, relative alla Regione Emilia-Romagna e agli Enti dipendenti soggetti a limitazioni delle assunzioni, non ancora scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata fino al 31 luglio 2015.

Art. 34

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2013-2015 – stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 35

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 25 luglio 2013

VASCO ERRANI

ASSESTAMENTO 2013
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE AUTORIZZATE DALLA PRESENTE LEGGE E DELLE MODIFICHE
APPORTATE A PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI

Capitoli	U.P.B.	Articoli legge finanziaria	2013	2014	2015	Fonte finanziaria
2698	1.2.3.3.04420	19, punto 1)	1.252,61			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
2701	1.2.3.3.04420	19, punto 2)	202.500,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
2708	1.2.3.3.04420	19, punto 3)	339,07			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
2722	1.2.3.3.04420	19, punto 4)	10.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
2775	1.2.3.3.04420	19, punto 5)	1.195.536,68			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
2800	1.2.3.3.04422	19, punto 6)	237.628,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
2857	1.2.3.2.03809	18, comma 4)	400.000,00			MEZZI REGIONALI
3453	1.2.2.3.03100	19, punto 7)	91.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3455	1.2.2.3.03100	19, punto 8)	3.950.208,98			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3850	1.2.3.3.04440	19, punto 9)	20.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3854	1.2.3.2.03501	2	100.000,00			MEZZI REGIONALI
3861	1.2.3.3.04440	19, punto 10)	57.697,50			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3905	1.2.1.3.01500	1, comma 1, lett.a)	536.667,76			MEZZI REGIONALI
3905	1.2.1.3.01500	19, punto 11)	63.332,24			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3910	1.2.1.3.01510	1, comma 1, lett.b)	469.515,80			MEZZI REGIONALI
3910	1.2.1.3.01510	19, punto 12)	484,40			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3925	1.2.1.3.01520	19, punto 13)	357,31			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
3937	1.2.1.3.01510	1, comma 1, lett.c)	1.529.392,42			MEZZI REGIONALI
3937	1.2.1.3.01510	19, punto 14)	33.580,42			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
4276	1.2.1.3.01600	19, punto 15)	24.426.337,40			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
4348	1.2.1.3.01600	19, punto 16)	250.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
10580	1.3.1.2.05210	3	500.000,00			MEZZI REGIONALI
14427	1.3.1.3.06212	19, punto 17)	11.018,30			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
16332	1.3.1.3.06300	19, punto 18)	1.173.325,46			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
16332	1.3.1.3.06300	4, comma 1	365.073,67			MEZZI REGIONALI
16400	1.3.1.3.06300	19, punto 19)	1.659.844,62			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
18093	1.3.1.2.05550	5	4.000.000,00			MEZZI REGIONALI
18349	1.3.1.3.06469	5	1.000.000,00			MEZZI REGIONALI
18371	1.3.1.3.06469	5	5.000.000,00			MEZZI REGIONALI
18415	1.3.1.3.06412	5	4.900.000,00			MEZZI REGIONALI
18417	1.3.1.3.06412	6	6.000.000,00			MEZZI REGIONALI
21088	1.3.2.3.08000	19, punto 20)	3.115.893,38			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
22210	1.3.2.3.08260	19, punto 21)	2.512.534,95			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
22258	1.3.2.3.08270	19, punto 22)	7.229.426,58			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
23016						
23018	1.3.2.2.07200	7	660.000,00			MEZZI REGIONALI
23028	1.3.2.3.08300	19, punto 23)	16.630.960,60			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
23752	1.3.2.3.08368	19, punto 24)	6.757.659,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
23754	1.3.2.3.08368	19, punto 25)	3.300.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
25525	1.3.3.3.10010	19, punto 26)	1.813.673,49			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
25528	1.3.3.3.10010	19, punto 27)	696.442,13			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
25572	1.3.3.3.10010	9, comma 2	100.000,00			MEZZI REGIONALI
25662	1.3.3.2.09100	9, comma 1	600.000,00			MEZZI REGIONALI
30638	1.4.1.3.12630	19, punto 28)	200.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
30640	1.4.1.3.12630	19, punto 29)	2.004.666,22			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
30885	1.4.1.3.12620	19, punto 30)	208.084,66			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
31110	1.4.1.3.12650	19, punto 31)	17.389.839,88			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
31116	1.4.1.3.12650	19, punto 32)	2.340.269,06			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
32020	1.4.1.3.12670	19, punto 33)	300.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
32045	1.4.1.3.12800	19, punto 34)	969.177,31			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
32059	1.4.1.2.12290	10	1.100.000,00			MEZZI REGIONALI
32097	1.4.1.3.12735	19, punto 35)	6.216.334,55			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI

ASSESTAMENTO 2013
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE AUTORIZZATE DALLA PRESENTE LEGGE E DELLE MODIFICHE
APPORTATE A PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI

Capitoli	U.P.B.	Articoli legge finanziaria	2013	2014	2015	Fonte finanziaria
35305	1.4.2.3.14000	19, punto 36)	185.211,66			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
35310	1.4.2.3.14000	19, punto 37)	440.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
36186	1.4.2.3.14062	19, punto 38)	841,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
36188	1.4.2.3.14062	19, punto 39)	112.232,05			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37150	1.4.2.3.14150	19, punto 40)	43.456,88			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37250	1.4.2.3.14170	11	-130.000,00			MEZZI REGIONALI
37250	1.4.2.3.14170	19, punto 41)	139.530,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37332	1.4.2.3.14220	19, punto 42)	1.695.844,16			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37344	1.4.2.3.14220	19, punto 43)	800.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37374	1.4.2.3.14220	19, punto 44)	5.909.835,33			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37378	1.4.2.3.14223	19, punto 45)	282.525,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37385	1.4.2.3.14223	19, punto 46)	2.370.428,76			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37404	1.4.2.3.14223	19, punto 47)	299.250,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37427	1.4.2.3.14223	19, punto 48)	250.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37431	1.4.2.3.14223	19, punto 49)	800.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
37436	1.4.2.3.14223	19, punto 50)	594.183,11			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
38027	1.4.2.3.14310	19, punto 51)	4.506.839,24			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
38030	1.4.2.3.14300	19, punto 52)	538.830,32			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
38090	1.4.2.3.14305	19, punto 53)	1.641.927,58			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
39050	1.4.2.3.14500	19, punto 54)	962.700,09			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
39220	1.4.2.3.14500	19, punto 55)	3.997.880,85			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
39360	1.4.2.3.14555	19, punto 56)	993.323,29			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41250	1.4.3.3.15800	12, comma 1	920.000,00			MEZZI REGIONALI
41250	1.4.3.3.15800	19, punto 57)	679.127,93			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41360	1.4.3.3.15800	19, punto 58)	2.343.199,25			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41570	1.4.3.3.15800	19, punto 59)	272.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41900	1.4.3.3.15820	19, punto 60)	51.402,56			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
41997	1.4.3.3.15820	19, punto 61)	946.921,96			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
43027	1.4.3.3.16000	19, punto 62)	632.715,97			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
43221	1.4.3.3.16010	19, punto 63)	299.637,79			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
43270	1.4.3.3.16010	19, punto 64)	11.835.135,80			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
43282	1.4.3.3.16010	19, punto 65)	9,65			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
43654	1.4.3.3.16508	19, punto 66)	7.248,89			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45123	1.4.3.3.16420	19, punto 67)	242.620,42			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45125	1.4.3.3.16420	19, punto 68)	300.433,93			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45175	1.4.3.3.16200	19, punto 69)	2.199.888,47			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45177	1.4.3.3.16200	13	450.000,00			MEZZI REGIONALI
45177	1.4.3.3.16200	19, punto 70)	1.563.727,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45186	1.4.3.3.16200	19, punto 71)	4.160.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
45194	1.4.3.3.16200	19, punto 72)	6.428,04			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
46115	1.4.3.3.16600	19, punto 73)	1.000.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
46125	1.4.3.3.16600	19, punto 74)	250.150,38			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
47114	1.4.4.3.17400	19, punto 75)	1.009.034,28			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
48050	1.4.4.3.17450	19, punto 76)	861.078,79			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
51638						
51640	1.5.1.2.18020	14, comma 1	13.000.000,00			MEZZI REGIONALI
51642	1.5.1.2.18020	14, comma 2	40.000.000,00			MEZZI REGIONALI
51771	1.5.1.2.18120	15	176.972,65			MEZZI REGIONALI
51776	1.5.1.2.18120	15	295.343,96			MEZZI REGIONALI
51799	1.5.1.2.18120	15	577.367,78			MEZZI REGIONALI
57198	1.5.2.3.21000	19, punto 77)	175.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
57200	1.5.2.3.21000	19, punto 78)	10.649.453,82			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI

ASSESTAMENTO 2013
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE AUTORIZZATE DALLA PRESENTE LEGGE E DELLE MODIFICHE
APPORTATE A PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI

Capitoli	U.P.B.	Articoli legge finanziaria	2013	2014	2015	Fonte finanziaria
57680	1.5.2.3.21060	19, punto 79)	1.191.252,21			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
64410	1.5.1.2.18390	16	28.850,30			MEZZI REGIONALI
65721	1.5.1.3.19050	19, punto 80)	1.134.573,96			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
65770	1.5.1.3.19070	19, punto 81)	69.935.649,36			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
68321	1.5.2.3.21060	19, punto 82)	2.453.699,54			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
70545	1.6.5.3.27500	19, punto 83)	513,64			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
70678	1.6.5.3.27500	19, punto 84)	2.542.983,20			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
70715	1.6.5.3.27520	19, punto 85)	1.191.440,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
70718	1.6.5.3.27520	19, punto 86)	5.748.748,98			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
71566	1.6.5.3.27537	19, punto 87)	1.174.263,40			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
71572	1.6.5.3.27540	19, punto 88)	2.069.309,80			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
73060	1.6.2.3.23500	19, punto 89)	1.548.843,78			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
73135	1.6.3.3.24510	19, punto 90)	376,41			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
73140	1.6.3.3.24510	19, punto 91)	1.519.343,88			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
78410	1.4.2.3.14384	19, punto 92)	7.468,92			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
78458	1.4.2.3.14384	19, punto 93)	67.602,22			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
78464	1.4.2.3.14384	19, punto 94)	204.320,44			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
78476	1.4.2.3.14384	19, punto 95)	31.931,16			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
78705	1.6.6.3.28500	19, punto 96)	3.194.536,58			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI
78707	1.6.6.3.28500	19, punto 97)	1.150.000,00			SLITTAMENTO MEZZI REGIONALI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 746 del 10 giugno 2013; oggetto assembleare n. 4091 (IX Legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURET n. 192 del 10 giugno 2013;
- assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio Affari Generali ed Istituzionali" in sede referente e in sede consultiva alle Commissioni II "Politiche economiche", III "Territorio Ambiente Mobilità", IV "Politiche per la salute e Politiche sociali" e V "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport".

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 11/2013 del 15 luglio 2013, con relazione scritta del consigliere Luciano Vecchi, nominato dalla Commissione in data 20 giugno 2013 e relazione scritta del consigliere Marco Lombardi, nominata dalla Commissione in data 20 giugno 2013;

- approvato dall'Assemblea Legislativa nella seduta pomeridiana del 23 luglio 2013, alle ore 18.33, atto n. 65/2013.

AVVERTENZA - Il testo viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari legislativi e Qualità dei processi normativi al solo scopo di facilitarne la lettura. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

Nota all'art. 2

Comma 1

1) il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19, che concerne **Legge Finanziaria Regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015**, è il seguente:

«Art. 2 - Cartografia regionale.

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) Cap. 03854 "Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3501 - Cartografia tematica regionale: geologia e pedologia Esercizio 2013: euro 280.000,00.».

Nota all'art. 3

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 19 del 2012, che concerne **Legge Finanziaria Regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015**, è il seguente:

«Art. 4 - Finanziamento integrativo delle attività di miglioramento genetico.

1. Per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 24 della legge regionale 26 luglio 2011, n. 10 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013. Primo provvedimento generale di variazione), è autorizzato, per l'annualità 2013, l'ulteriore importo di euro 500.000,00 stanziato sul Capitolo 10580 afferente alla U.P.B. 1.3.1.2.5210 - Tenuta dei libri genealogici - Risorse statali.».

Nota all'art. 4

Comma 1

1) il testo della lettera a) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 19 del 2012, che concerne **Legge Finanziaria Regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015**, è il seguente:

«Art. 6 - Interventi nel settore delle bonifiche.

1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative), è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

a) Cap. 16352 "Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6310 - Manutenzione opere di bonifica Esercizio 2013: euro 800.000,00.».

Note all'art. 5

Comma 1

1) il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 19 del 2012, che concerne **Legge Finanziaria Regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 7 - Aiuti di Stato aggiuntivi sul programma di sviluppo rurale 2007-2013 nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012.

1. Per il finanziamento degli aiuti di Stato aggiuntivi sul programma di sviluppo rurale 2007-2013 nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012, a norma dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40

in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione), è disposta, per l'esercizio finanziario 2013, un'autorizzazione di spesa pari a euro 14.900.000,00, a valere sul Capitolo 18415 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6412 - Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Interventi in capitale.».

2) il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 5 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9, che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione**, citato al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 19 del 2012 ora sostituito, è il seguente:

«Art. 5 - Aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di sviluppo rurale 2007-2013 nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012.

1. Per le finalità di rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012 di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012), la Regione è autorizzata ad attivare aiuti di Stato aggiuntivi sulle misure del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 con le stesse modalità e condizioni previsti dal Programma stesso.

2. All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)) in qualità di organismo pagatore delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2007-2013.»

3) il testo dell'articolo 14 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, che concerne **Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012**, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, citato al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 19 del 2012 ora sostituito, è il seguente:

«Art. 14 - Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale

1. Al fine di consentire alle regioni di cui al presente decreto di disporre di risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma, l'intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 delle medesime regioni è assicurata dallo Stato, limitatamente alle annualità 2012 e 2013, attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione ex lege 16 aprile 1987, n. 183. »

4) per il testo dell'articolo 14 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, che concerne **Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012**, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, citato al comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale n. 19 del 2012 ora sostituito, vedi nota 3).

5) il testo dell'articolo 7 della legge regionale 11 agosto 1998, n. 28, che concerne **Promozione dei servizi di sviluppo al sistema agro-alimentare**, citato al comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale n. 19 del 2012 ora sostituito, è il seguente:

«Art. 7 - Attività.

1. La Regione concede, anche in concorso con altri soggetti pubblici o privati, contributi per:

a) la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni, finalizzate esclusivamente allo sviluppo e all'utilizzazione delle conoscenze scientifiche per l'innovazione imprenditoriale e per la messa a punto di prodotti innovativi e di nuove tecnologie nelle filiere dei prodotti dell'agricoltura, delle foreste, degli allevamenti ittici e della pesca, e nella gestione dell'ecosistema agrario, anche realizzate in raccordo con analoghe attività promosse a livello nazionale e comunitario e che siano direttamente funzionali alle esigenze del sistema agro-alimentare della Regione. Si considerano compresi in tale ambito gli studi economici e i programmi di ricerca riguardanti

l'organizzazione aziendale e lo sviluppo rurale;

- b) la organizzazione degli interventi e la diffusione dei risultati della ricerca;
- c) la predisposizione di progetti di ricerca transnazionali da sottoporre all'Unione Europea nell'ambito dei programmi specifici;
- d) la realizzazione di opere ed acquisto di attrezzature destinate esclusivamente e permanentemente alle attività di ricerca e di sperimentazione agricola.
2. I programmi relativi al settore agro-alimentare biologico sono sottoposti al parere della Commissione istituita dall'art. 3 della L.R. 2 agosto 1997, n. 28, concernente norme per il settore agroalimentare biologico.
3. I risultati degli studi, delle ricerche e delle sperimentazioni promosse dalla presente legge, da chiunque realizzati, sono a disposizione delle imprese comunitarie secondo criteri non discriminatori, conformemente alla disciplina comunitaria.
4. La presente legge concorre al finanziamento di studi, ricerche e sperimentazioni di interesse generale, che non provochino distorsioni della concorrenza, siano coerenti con la disciplina comunitaria per la ricerca e soddisfino le condizioni previste dagli accordi internazionali.»

Nota all'art. 7

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 19 del 2012, che concerne **Legge Finanziaria Regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015**, è il seguente:

«Art. 8 - Digitalizzazione sale cinematografiche.

(omissis)

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere contributi straordinari per l'esercizio 2013 per complessivi euro 1.000.000,00 agli enti gestori delle sale cinematografiche.»

Comma 2

2) il testo del comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 19 del 2012, che concerne **Legge Finanziaria Regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015**, è il seguente:

«Art. 8 - Digitalizzazione sale cinematografiche.

(omissis)

4. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio 2013, un'autorizzazione di spesa pari a euro 1.000.000,00 a valere sui capitoli 23016 e 23018 afferenti all'U.P.B. 1.3.2.2.7200 - Programma regionale attività produttive.»

Nota all'art. 8

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 19 del 2012, che concerne **Legge Finanziaria Regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015**, è il seguente:

«Art. 10 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013.

1. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi delle attività I.1.1. Creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico e III.1.3. Promozione della Green Economy tramite strumenti di ingegneria finanziaria, previste nel programma operativo regionale FESR 2007-2013, la Regione è autorizzata a utilizzare, con le modalità e le medesime destinazioni contenute nel programma operativo stesso, le risorse autorizzate da precedenti leggi regionali trasferite all'esercizio 2013 e riproposte per gli interventi previsti nei capitoli afferenti alle U.P.B. 1.3.2.3.8368 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013, U.P.B. 1.3.2.3.8369 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 - Risorse statali, U.P.B. 1.3.2.2.7262 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013.»

Nota all'art. 9

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 19 del 2012, che concerne **Legge Finanziaria Regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015**, è il seguente:

«Art. 11 - Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico.

1. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle stazioni invernali, del sistema sciistico e degli impianti a fune, a norma della legge regionale 1° agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna), è disposta, per l'esercizio 2013, un'autorizzazione di spesa pari a euro 300.000,00, a valere sul Capitolo 25662 afferente alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale.»

Comma 2

2) per il testo del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 19 del 2012, che concerne **Legge Finanziaria Regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015**, vedi nota 1).

Nota all'art. 10

Comma 1

1) il testo del comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 19 del 2012, che concerne **Legge Finanziaria Regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015**, è il seguente:

«Art. 14 - Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a fondi e interventi per l'emergenza abitativa.

(omissis)

3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio 2013, un'autorizzazione di spesa pari a euro 1.050.000,00, a valere sul Capitolo 32059 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12290 - Sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.»

Nota all'art. 11

Comma 1

1) il testo dell'art. 18 della legge regionale n. 19 del 2012, che concerne **Legge Finanziaria Regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015**, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 18 - Pianificazione ambientale.

1. Per l'attuazione dei piani regionali sulle principali matrici ambientali, ai sensi degli articoli 114, 121 e 126 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), a valere sul Capitolo 37250 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14170 - Pianificazione ambientale, è disposta per l'esercizio 2013 una autorizzazione di spesa pari a euro 130.000,00.»

Nota all'art. 14

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 19 del 2012, che concerne **Legge Finanziaria Regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015**, è il seguente:

«Art. 19 - Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale.

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare nell'esercizio 2013, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al Servizio sanitario regionale (SSR) per un importo massimo di euro 150.000.000,00, al fine di assicurare copertura finanziaria agli oneri a carico dei bilanci 2012 delle Aziende sanitarie regionali derivanti dall'erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza (LEA) e a garanzia del pareggio di bilancio 2012 del SSR, a valere rispettivamente sui Capitoli 51640 e 51638, afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18020 - Servizio sanitario regionale: finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA e garanzia dell'equilibrio economico-finanziario.»

Comma 2

1) per il testo del comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 19 del 2012, che concerne **Legge Finanziaria Regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015**, vedi nota 1).

Nota all'art. 15

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 19 del 2012, che concerne **Legge Finanziaria Regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015**, è il seguente:

«Art. 20 - Quota del fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del SSR.

1. L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo di progetti ed attività a supporto del SSR, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), gestiti direttamente a livello regionale attraverso una quota di finanziamento dei LEA riservata alla gestione sanitaria accentrata, viene determinata, per l'esercizio 2013, per l'attuazione delle rispettive finalità, in complessivi euro 49.300.000,00 a valere sui seguenti capitoli di spesa, afferenti alle rispettive unità previsionali di base:

a) Cap. 51612 "Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Rimborsi ad Aziende sanitarie ed altri Enti per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)" - U.P.B. 1.5.1.2.18000 euro 4.400.000,00

b) Cap. 51614 "Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Spesa sanitaria direttamente gestita per ICT e altre attività di supporto al Servizio sanitario regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)" - U.P.B. 1.5.1.2.18000 euro 25.600.000,00

c) Cap. 51616 "Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - quota in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Trasferimenti ad Aziende sanitarie ed altri Enti per progetti obiettivi, per l'innovazione e per la realizzazione delle politiche sanitarie e degli obiettivi del Piano Sociale e Sanitario Regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)" - U.P.B. 1.5.1.2.18000 euro 17.500.000,00

d) Cap. 52302 "Fondo Sanitario Regionale in gestione sanitaria accentrata presso la Regione. Spesa direttamente gestita per lo sviluppo di sistemi informativi/infor-

matici per il Servizio Sanitario Regionale (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)" - U.P.B. 1.5.1.3.19030 euro 1.800.000,00.».

Nota all'art. 16

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 19 del 2012, che concerne **Legge Finanziaria Regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015**, è il seguente:

«Art. 22 - Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina.

1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), è disposta, per l'esercizio 2013, un'autorizzazione di spesa pari ad euro 143.949,70 a valere sul Capitolo 64410 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18390 - Indennizzi alle imprese agricole per danni causati da animali predatori.».

Nota all'art. 18

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'art. 49 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 14, che concerne **Legge Finanziaria Regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e del Bilancio pluriennale 2011-2013**, è il seguente:

«Art. 49 - Riordino delle partecipazioni societarie regionali.

1. Al fine di corrispondere agli obiettivi di razionalizzazione previsti dalla legislazione statale vigente, la Regione adotta misure atte a verificare la perdurante presenza delle esigenze inerenti allo sviluppo economico, sociale o culturale o di svolgimento di servizi di interesse regionale a cui le società a partecipazione regionale sono preposte. A tal fine, la Giunta regionale riferisce all'Assemblea legislativa decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, proponendo gli eventuali interventi di modificazione degli assetti societari necessari per l'ottimale perseguimento degli interessi tutelati dalla Regione. ».

Nota all'art. 19

Comma 1

1) il testo dell'art. 31 della legge regionale n. 19 del 2012, che concerne **Legge Finanziaria Regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 31 - Trasferimento all'esercizio 2013 delle autorizzazioni di spesa relative al 2012 finanziate con mezzi regionali.

1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2013 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2012:

Progr.	Capitolo	U.P.B.	euro
1)	2698	1.2.3.3.4420	1.252,61
2)	2701	1.2.3.3.4420	297.500,00
3)	2708	1.2.3.3.4420	200.075,35
4)	2722	1.2.3.3.4420	10.000,00
5)	2775	1.2.3.3.4420	2.422.786,68
6)	2800	1.2.3.3.4422	237.620,00
7)	2802	1.2.3.3.4422	213.500,00
8)	3451	1.2.2.3.3100	600.000,00
9)	3453	1.2.2.3.3100	91.000,00
10)	3455	1.2.2.3.3100	5.653.735,68
11)	3850	1.2.3.3.4440	20.000,00
12)	3861	1.2.3.3.4440	57.697,50
13)	4276	1.2.1.3.1600	24.426.337,40
14)	4348	1.2.1.3.1600	250.000,00
15)	16332	1.3.1.3.6300	1.207.941,77
16)	16400	1.3.1.3.6300	1.903.416,05
17)	21088	1.3.2.3.8000	3.115.893,38
18)	22210	1.3.2.3.8260	2.512.534,95
19)	22258	1.3.2.3.8270	9.729.426,58
20)	23028	1.3.2.3.8300	18.167.367,48
21)	23752	1.3.2.3.8368	10.307.659,00
22)	23754	1.3.2.3.8368	5.065.341,00
23)	25525	1.3.3.3.10010	1.573.271,26
24)	25528	1.3.3.3.10010	696.442,13

Progr.	Capitolo	U.P.B.	euro
25)	30638	1.4.1.3.12630	200.000,00
26)	30640	1.4.1.3.12630	4.745.584,89
27)	30646	1.4.1.3.12630	200.000,00
28)	30885	1.4.1.3.12620	208.084,66
29)	31110	1.4.1.3.12650	17.587.608,00
30)	31116	1.4.1.3.12650	2.605.212,03
31)	32020	1.4.1.3.12670	300.000,00
32)	32045	1.4.1.3.12800	969.177,31
33)	32097	1.4.1.3.12735	5.001.044,88
34)	35305	1.4.2.3.14000	1.336.241,64
35)	35310	1.4.2.3.14000	440.000,00
36)	36186	1.4.2.3.14062	841,00
37)	36188	1.4.2.3.14062	148.732,05
38)	37150	1.4.2.3.14150	43.456,88
39)	37250	1.4.2.3.14170	139.530,00
40)	37332	1.4.2.3.14220	1.695.844,16
41)	37344	1.4.2.3.14220	800.000,00
42)	37374	1.4.2.3.14220	5.909.835,33
43)	37378	1.4.2.3.14223	592.525,00
44)	37385	1.4.2.3.14223	2.370.428,76
45)	37404	1.4.2.3.14223	299.250,00
46)	37427	1.4.2.3.14223	250.000,00
47)	37431	1.4.2.3.14223	800.000,00
48)	37436	1.4.2.3.14223	594.183,11
49)	38027	1.4.2.3.14310	4.506.839,24
50)	38030	1.4.2.3.14300	975.597,52
51)	38090	1.4.2.3.14305	2.018.904,24
52)	39050	1.4.2.3.14500	1.165.382,04
53)	39220	1.4.2.3.14500	5.282.064,04
54)	39360	1.4.2.3.14555	1.138.186,73
55)	39362	1.4.2.3.14555	80.000,00
56)	41250	1.4.3.3.15800	427.620,52
57)	41360	1.4.3.3.15800	3.133.199,25
58)	41570	1.4.3.3.15800	282.000,00
59)	41900	1.4.3.3.15820	251.402,56
60)	41997	1.4.3.3.15820	2.050.617,49
61)	43027	1.4.3.3.16000	732.715,97
62)	43221	1.4.3.3.16010	299.637,79
63)	43270	1.4.3.3.16010	12.615.683,74
64)	43282	1.4.3.3.16010	350.200,00
65)	43654	1.4.3.3.16508	7.248,89
66)	45175	1.4.3.3.16200	4.430.906,38
67)	45177	1.4.3.3.16200	1.661.727,00
68)	45184	1.4.3.3.16200	9.000.000,14
69)	45186	1.4.3.3.16200	4.660.000,00
70)	45194	1.4.3.3.16200	6.428,04
71)	46115	1.4.3.3.16600	1.000.000,00
72)	46125	1.4.3.3.16600	250.150,38
73)	47114	1.4.4.3.17400	1.009.034,28
74)	48050	1.4.4.3.17450	1.357.330,19
75)	57198	1.5.2.3.21000	175.000,00
76)	57200	1.5.2.3.21000	13.191.090,88
77)	65707	1.5.1.3.19050	33.446,41
78)	65717	1.5.1.3.19050	258.228,45
79)	65721	1.5.1.3.19050	2.690.486,84
80)	65770	1.5.1.3.19070	93.603.121,75
81)	68321	1.5.2.3.21060	2.835.937,95
82)	70545	1.6.5.3.27500	513,64

Progr.	Capitolo	U.P.B.	euro
83)	70678	1.6.5.3.27500	2.800.574,63
84)	70715	1.6.5.3.27520	1.210.250,00
85)	70718	1.6.5.3.27520	7.751.122,21
86)	71566	1.6.5.3.27537	1.445.176,26
87)	71572	1.6.5.3.27540	2.294.126,17
88)	73060	1.6.2.3.23500	1.531.827,26
89)	73135	1.6.3.3.24510	117.376,41
90)	73140	1.6.3.3.24510	1.519.343,88
91)	78410	1.4.2.3.14384	1.800,00
92)	78458	1.4.2.3.14384	143.000,99
93)	78464	1.4.2.3.14384	204.320,44
94)	78476	1.4.2.3.14384	31.931,16
95)	78705	1.6.6.3.28500	3.327.359,95
96)	78707	1.6.6.3.28500	1.150.000,00.

..».

Nota all'art. 20

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 17, che concerne **Soppressione dell'Azienda regionale delle foreste A.R.F.**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 2 - Ripartizione delle funzioni.

1. Le funzioni tecnico-amministrative e di tutela dei beni silvo-pastorali appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, esercitate dalla soppressa Azienda, sono trasferite agli enti per la gestione dei parchi previsti dalla legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali), dalla legge regionale 27 maggio 1989, n. 19 (Istituzione del Parco storico di Monte Sole) e dalla legge regionale 2 luglio 1988, n. 27 (Istituzione del Parco regionale del delta del Po), o alle Comunità montane, o alle Province, ovvero ad associazioni o consorzi costituiti fra gli enti stessi..»

2) il testo dell'articolo 8 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21, che concerne **Misure per assicurare il Governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza**, è il seguente:

«Art. 8 - Trasformazione di diritto di Comunità montane in Unioni di Comuni montani.

1. Qualora, ad esito del procedimento di cui all'articolo 6, l'ambito ottimale individuato dal programma di riordino territoriale ricomprenda l'intero territorio di una preesistente Comunità montana, essa è trasformata di diritto in Unione di Comuni montani ed i Comuni ad essa aderenti, entro il termine previsto all' articolo 7, comma 12, provvedono ad approvare lo statuto dell'Unione di Comuni montani ai sensi dell' articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Agli eventuali ulteriori Comuni inclusi nell'ambito ottimale si applicano i commi 9 e 10 dell' articolo 7.

2. Il presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla pubblicazione del programma di riordino territoriale, a dichiarare l'estinzione della Comunità montana per trasformazione in Unione di Comuni. L'estinzione ha effetto dalla data di insediamento degli organi della nuova Unione di Comuni montani subentrante alla Comunità montana soppressa. Dalla data di estinzione della Comunità montana, l'Unione succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della Comunità montana estinta e, fino ad eventuale diversa disposizione di legge, subentra nell'esercizio delle funzioni o dei compiti conferiti alla Comunità montana, sulla base della legge regionale vigente al momento dell'estinzione. Qualora aderiscano alla nuova Unione ulteriori Comuni ai sensi del comma 1, ultimo periodo, essa continua ad esercitare le funzioni e i servizi che la legge regionale conferiva alla Comunità montana per i Comuni montani ad essa aderenti.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello statuto dell'Unione subentrante alla Comunità montana estinta, i Consigli comunali procedono all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione secondo le modalità previste nello statuto. I nuovi componenti entrano a far parte del Consiglio dell'Unione nella prima seduta successiva alla loro elezione, previa convalida. L'Unione comunica tempestivamente alla Regione l'avvenuto insediamento degli organi.

4. Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma 3, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione, qualora lo statuto non disponga diversamente, i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco. In caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età..».

3) il testo dell'articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne **Misure per assicurare il Governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza**, è il seguente:

«Art. 9 - Superamento delle Comunità montane con subentro di Unioni di Comuni montani.

1. Qualora, ad esito del procedimento di cui all'articolo 6, l'ambito ottimale individuato dal programma di riordino territoriale non ricomprenda l'intero ambito territoriale di una preesistente Comunità montana, il presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla pubblicazione del programma di

riordino territoriale, a dichiarare l'estinzione della Comunità montana individuando le Unioni di Comuni destinate a subentrarle. L'estinzione ha effetto dall'ultima data di insediamento degli organi delle Unioni di Comuni montani subentranti alla Comunità montana soppressa.

2. I Comuni, distintamente in base agli ambiti ottimali in cui il programma di riordino territoriale li include, entro il termine previsto all'articolo 7, comma 12, provvedono a costituire le Unioni, o ad aderire alle Unioni già esistenti.

3. L'insediamento degli organi delle nuove Unioni o l'elezione dei rappresentanti dei Comuni che aderiscono a Unioni già esistenti deve avvenire immediatamente dopo la trasmissione alle Unioni stesse della proposta di piano successorio di cui all'articolo 11. In caso di mancata elezione dei rappresentanti entro venti giorni dalla trasmissione del piano, si applica il comma 4 dell' articolo 8.

4. Le Unioni di cui al presente articolo continuano, fino ad eventuale diversa disposizione di legge, ad esercitare le funzioni e a svolgere i servizi delle preesistenti Comunità montane per i Comuni montani ad esse aderenti.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni)..».

Comma 2

4) per il testo dell'articolo 8 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21, che concerne **Misure per assicurare il Governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza**, vedi nota 2).

5) per il testo dell'articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21, che concerne **Misure per assicurare il Governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza**, vedi nota 3).

6) per il testo del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 17 del 1993, che concerne **Soppressione dell'Azienda regionale delle foreste A.R.F.**, vedi nota 1).

Nota all'art. 21

Comma 1

1) il testo del comma 2-bis dell'articolo 18 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8, che concerne **Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 18 - Fondo per i danni

(omissis)

2-bis. Le Province utilizzano le eventuali risorse residuanti a seguito della quantificazione dei contributi per l'indennizzo dei danni di cui al comma 2 per realizzare azioni ed interventi di prevenzione..».

Nota all'art. 22

Comma 1

1) il testo dell'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41, che concerne **Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della l.r. 7 dicembre 1994, n. 49**, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 4 - Gruppo di valutazione tecnica.

1. Per lo svolgimento delle attività di istruttoria dei procedimenti previsti dai Titoli II e IV è costituito, con atto dell'Assessore competente in materia di commercio, un apposito Gruppo di valutazione tecnica composto da un dirigente, che lo presiede, e da esperti, fino a un massimo di cinque, nelle materie oggetto del programma di cui all'art. 2..».

Nota all'art. 23

Comma 1

1) il testo del comma 9 dell'articolo 13 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30, che concerne **Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale** ora sostituito, era il seguente:

«Art. 13 - Affidamento della gestione del trasporto pubblico regionale e locale

(omissis)

9. L'ente competente, in sede di bando, garantisce che la disponibilità delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali, ivi compreso il materiale rotabile, essenziali per l'effettuazione del servizio, non costituisca elemento discriminante per la valutazione delle offerte. In particolare l'ente competente, attraverso una specifica individuazione risultante da elenco, garantisce al gestore aggiudicatario la disponibilità delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali essenziali per l'effettuazione del servizio..».

2) il testo della lettera f) del comma 2 dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che concerne **Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici**, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, citato al comma 9 dell'articolo 13 della legge regionale n. 30 del 1998 ora sostituito, è il seguente:

«Art. 37 - Liberalizzazione del settore dei trasporti

(omissis)

2. L'Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede:

(omissis)

f) a definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al trasporto ferroviario regionale, l'Autorità verifica che nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a concorrenti potenziali e specificamente che la disponibilità del materiale rotabile già al momento della gara non costituisca un requisito per la partecipazione ovvero

un fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria è concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio; ».

Comma 2

3) il testo del comma 5 dell'articolo 14 ter della legge regionale n. 30 del 1998, che concerne **Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale** ora abrogato, era il seguente:

«Art. 14 ter - Sviluppo dell'integrazione territoriale nella gestione dei servizi autofiltranviari

(omissis)

5. Qualora l'ente affidante intenda avvalersi dell'istituto del subaffidamento o dell'affidamento separato alle imprese componenti di una ATI, il periodo massimo di affidamento di dieci anni, di cui all'articolo 13, comma 10, è ridotto di tre anni.».

Comma 3

4) il testo del comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30, che concerne **Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale** ora sostituito, era il seguente:

«Art. 16 - Obblighi di servizio pubblico e contratti di servizio

(omissis)

6. Il contratto di servizio deve contenere clausole sanzionatorie che prevedano, nei casi di incompleta o inadeguata esecuzione quantitativa o qualitativa del servizio da parte dell'esercente, la riduzione delle somme dovute a titolo di compensazione o di corrispettivo. Gli importi che l'esercente dimostri di avere già riconosciuto direttamente agli utenti a titolo di rimborso o indennizzo, per minor quantità o qualità del servizio erogato, vengono scomputati dalle somme dovute a titolo di sanzione. L'ente competente può destinare a interventi a favore degli utenti una somma non superiore al 50 per cento di quanto derivante dalle effettive riduzioni di contributi operate in base al presente comma.».

Comma 4

5) il testo del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30, che concerne **Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale** è il seguente:

«Art. 19 - Agenzie locali per la mobilità e il trasporto pubblico locale.

1. Le Province e i Comuni costituiscono, per ciascun ambito territoriale provinciale, una agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale di loro competenza.».

6) il testo dell'articolo 24 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10, che concerne **Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni**, citato al comma 1 bis ora introdotto all'art. 19 della legge regionale n. 30 del 1998, è il seguente:

«Art. 24 - Funzioni in materia di trasporto pubblico locale.

1. In materia di trasporto pubblico locale la Regione, ferma restando la normativa sul trasporto ferroviario regionale di cui alla legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), nel rispetto dell'autonomia degli enti locali, procede alla delimitazione degli ambiti ottimali o alla loro conferma assumendo i territori provinciali quali ambiti territoriali minimi per la programmazione dei servizi di bacino, la progettazione, l'organizzazione e la promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata. A tal fine si provvede all'adeguamento del sistema delle Agenzie locali per la mobilità le quali provvedono allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 19, comma 3 della legge regionale n. 30 del 1998 con l'esclusione della gestione dei servizi.

2. La Regione promuove l'introduzione di un unico sistema tariffario integrato sull'intero territorio regionale. A tal fine essa definisce, sentite le Province ed i Comuni, le modalità per la necessaria articolazione tariffaria di bacino. La Regione promuove altresì l'aggregazione dei soggetti gestori dei trasporti pubblici autofiloviari.».

Comma 5

7) il testo del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30, che concerne **Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 19 - Agenzie locali per la mobilità e il trasporto pubblico locale.

(omissis)

2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 13, comma 3, l'Agenzia è costituita nelle forme organizzative basate sulla convenzione fra enti locali ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000.».

8) il testo della lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 10 del 2008, che concerne **Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni**, citato al comma 2 dell'art. 19 come sostituito, è il seguente:

«Art. 25 - Riforma delle Agenzie locali per la mobilità.

1. In relazione alle Agenzie locali per la mobilità la Regione promuove:

a) l'adozione di forme organizzative, quali società di capitali a responsabilità limitata il cui statuto preveda che l'amministrazione della società sia affidata ad un amministratore unico, che operano sulla base di convenzione tra enti locali di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000;».

Comma 6

9) il testo del comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale n. 30 del 1998, che concerne **Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale**, è il seguente:

«Art. 34 - Contributi sugli investimenti.

1. La Regione partecipa al finanziamento degli investimenti previsti dall'art. 31, comma 2, lettera c) nella misura massima del 70% degli importi ritenuti finanziabili, attraverso:

a) contributi in conto capitale;

b) contributi in conto ammortamento mutui;

c) contributi per la copertura degli oneri derivanti da contratti di leasing.».

Comma 7

10) il testo del comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale n. 30 del 1998, che concerne **Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale**, è il seguente:

«Art. 34 - Contributi sugli investimenti.

(omissis)

2. I contributi previsti dalla lettera d) del comma 2 dell'art. 31 sono concessi prioritariamente alle progettazioni di opere relative ad interventi che maggiormente rispondono alla sicurezza, alla intermodalità, alla qualità ambientale e alla logistica dei trasporti.».

Comma 8

11) il testo del comma 4 quater dell'articolo 44 della legge regionale n. 30 del 1998, che concerne **Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale**, è il seguente:

«Art. 44 - Norme transitorie per il trasporto ferroviario

(omissis)

4-quater. In via transitoria ed eccezionale, qualora si verifichino condizioni contingenti in prossimità dell'affidamento del servizio ferroviario regionale di trasporto passeggeri, anche in relazione ai tempi di svolgimento delle procedure di gara, al fine di garantire continuità al servizio, è consentito, alla società di cui all'articolo 18, l'affidamento diretto del servizio di trasporto all'esercente il servizio stesso stipulando un contratto di durata massima triennale.».

Nota all'art. 24

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17, che concerne **Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 10 Misura dei contributi.

1. Gli interventi sono finanziati secondo le seguenti misure:

a) per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 8, contributi fino al 50 per cento della spesa ammissibile;

b) per nuovi progetti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 8:

- per gli impianti di arroccamento, contributi nella percentuale massima del 60 per cento della spesa ammissibile,

- per gli impianti nelle aree sciistiche, che hanno valenza locale, e gli altri interventi di razionalizzazione, previsti, contributi fino al 40 per cento della spesa ammissibile;

c) per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 8, contributi fino al 40 per cento della spesa ammissibile. Per gli interventi di cui alle lettere d), f), g) e h) del comma 1 dell'art. 8, contributi fino al 30 per cento della spesa ammissibile;

c-bis) per gli interventi previsti alla lettera i) bis) del comma 1 dell'articolo 8, contributi fino al 50 per cento della spesa ammissibile.».

Nota all'art. 25

Comma 1

1) il testo del comma 3 dell'art. 39 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12, che concerne **Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro**, è il seguente:

«Art. 39 - Disposizioni finali.

(omissis)

3. La Regione, le Province e i Comuni possono stipulare convenzioni con gli organismi di formazione professionale accreditati, per l'esercizio delle proprie competenze in materia, per la realizzazione di progetti specifici, che prevedano anche l'utilizzo temporaneo di personale dipendente dai medesimi organismi.».

Nota all'art. 26

Comma 3

1) il testo dell'articolo 36 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27, che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007**, ora abrogato, era il seguente:

«Art. 36 - Partecipazione alla "Fondazione Collegio europeo di Parma".

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare in qualità di socio fondatore alla costituzione della "Fondazione Collegio europeo di Parma", con sede in Parma, che persegue quale finalità quella di favorire la formazione di esperti nelle materie relative ai diversi settori di attività dell'Unione europea e di svolgere attività di formazione, informazione, ricerca e divulgazione scientifica e didattica sulle tematiche dell'Unione europea.

2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare l'adesione della Regione Emilia-Romagna alla "Fondazione Collegio europeo di Parma". I diritti attinenti alla qualità di fondatore della Regione Emilia-Romagna sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale ovvero dall'assessore competente per materia appositamente delegato. La Regione provvede alla nomina dei propri rappresentanti negli organi della fondazione, in conformità

a quanto stabilito nello statuto della stessa.

3. All'onere derivante dalla partecipazione di cui al comma 1 è disposta, per l'anno 2005, un'autorizzazione di spesa massima di 150.000,00 Euro, per concorrere alla realizzazione dei fini istituzionali della fondazione stessa, a valere sul Capitolo 70889 afferente alla U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Attività culturali - Contributi a Enti e Associazioni e partecipazioni a società e istituzioni.».

Nota all'art. 27

Comma 1

1) il testo della lettera f bis) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5, che concerne **Norme a tutela del benessere animale**, ora sostituita, era il seguente:

«Art. 3 - Responsabilità e doveri generali del detentore.

(omissis)

2. In particolare, il detentore di animali di affezione è tenuto:

(omissis)

f-bis) a garantire un ricovero i cui requisiti strutturali minimi non differiscano da quelli previsti per i reparti di ricovero ordinario dei canili e gattili autorizzati sul territorio regionale.».

Nota all'art. 28

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale n. 10 del 2008, che concerne **Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 24 - Funzioni in materia di trasporto pubblico locale.

1. In materia di trasporto pubblico locale la Regione, ferma restando la normativa sul trasporto ferroviario regionale di cui alla legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), nel rispetto dell'autonomia degli enti locali, procede alla delimitazione degli ambiti ottimali o alla loro conferma assumendo i territori provinciali quali ambiti territoriali minimi per la programmazione dei servizi di bacino, la progettazione, l'organizzazione e la promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata. A tal fine si provvede all'adeguamento del sistema delle Agenzie locali per la mobilità le quali provvedono allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 19, comma 3 della legge regionale n. 30 del 1998 con l'esclusione della gestione dei servizi.».

2) il testo del comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30, che concerne **Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale**, citato al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale n. 10 del 2008 ora sostituito, è il seguente:

«Art. 19 - Agenzie locali per la mobilità e il trasporto pubblico locale.

(omissis)

3. L'agenzia esplica le sue funzioni dando attuazione alle decisioni degli enti locali e alle previsioni dei loro strumenti di programmazione di settore, con particolare riguardo ai seguenti compiti:

a) progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata;

b) gestione della mobilità complessiva, progettazione e organizzazione dei servizi complementari per la mobilità, con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo;

c) gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi;

d) controllo dell'attuazione dei contratti di servizio;

e) ogni altra funzione assegnata dagli enti locali con esclusione della programmazione e della gestione di servizi autofiltranviari;

e-bis) gestione delle sezioni del registro regionale delle imprese esercenti attività di trasporto passeggeri non di linea mediante noleggio di autobus con conducente definiti dall'articolo 2 della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) ed il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio della predetta attività, ove tali funzioni siano specificatamente assegnate.».

Nota all'art. 29

Comma 1

1) il testo dell'articolo 9 della legge regionale della legge regionale 23 luglio 2010, n. 7, che concerne **Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012. Primo provvedimento generale di variazione**, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 9 - Manutenzione straordinaria dell'area invernale Corno alle Scale.

1. Al fine della manutenzione straordinaria dell'area invernale Corno alle Scale, la Regione è autorizzata a concedere al soggetto affidatario dell'universalità dei beni, oggetto della concessione e delle funzioni connesse ivi comprese le opere stabili acquisite, giusta la convenzione con la Regione Emilia-Romagna, un contributo annuale di Euro 250.000,00, a valere sul Capitolo 25792, nell'ambito della U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche.».

Nota all'art. 30

Comma 1

1) il testo del comma 6 dell'articolo 40 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24, che concerne **Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e**

dei siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano, è il seguente:

«Art. 40 - Disposizioni finali.

(omissis)

6. Le funzioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d), e) e g) sono trasferite a ciascun Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, previa richiesta delle Province territorialmente interessate, a seguito dell'approvazione da parte della Regione dell'atto di ricognizione e messa a disposizione delle risorse e del personale necessari all'esplicitamento delle stesse. Le disposizioni della presente legge relative alle funzioni oggetto di trasferimento differito trovano applicazione dalla data indicata nell'atto regionale di ricognizione e messa a disposizione delle risorse e del personale di cui al presente comma.».

Nota all'art. 31

Comma 1

1) il testo del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne **Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza**, ora in parte sostituito, era il seguente:

«Art. 7 - Effetti della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali.

(omissis)

3. I Comuni appartenenti all'ambito sono tenuti ad esercitare in forma associata tra tutti loro almeno tre tra le funzioni fondamentali previste dall'articolo 14, comma 27, lettere d), e), g) ed i) nonché i sistemi informatici e le tecnologie dell'informazione come definiti dall'articolo 14, comma 28, ultimo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010. I Comuni appartenenti all'ambito con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o già appartenuti a Comunità montane, esercitano in forma associata tra tutti loro anche le ulteriori funzioni fondamentali previste dall'articolo 14, comma 27, del decreto-legge n. 78 del 2010, ai sensi della disciplina statale in materia di esercizio associato obbligatorio delle medesime.».

2) il testo del comma 28 dell'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, che concerne **Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza**, citato al comma 3 dell'art. 7 della l.r. n. 21 del 2012 ora in parte sostituito, è il seguente:

«Art. 14 - Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali

(omissis)

28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.».

3) il testo delle lettere d), e), g) ed i) del comma 27 dell'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, che concerne **Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza**, citato al comma 3 dell'art. 7 della l.r. n. 21 del 2012 ora in parte sostituito, è il seguente:

«Art. 14 - Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali

(omissis)

27. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

(omissis)

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

(omissis)

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

(omissis)

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;».

4) il testo dell'articolo 2 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4, che concerne **Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - legge comunitaria regionale per il 2010**, citato al comma 3 dell'art. 7 della l.r. n. 21 del 2012 ora in parte sostituito, è il seguente:

«Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione.

1. Il presente Capo provvede all'adeguamento della disciplina dello sportello unico

per le attività produttive (SUAP) in coerenza alle disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Il SUAP costituisce il punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi, incluse quelle dei prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE, ivi compreso il rilascio del titolo abilitativo edilizio.

3. Il SUAP è obbligatorio e ha la funzione di coordinare le singole fasi del procedimento e di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di quelle delle amministrazioni che intervengono nel procedimento medesimo, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute o della pubblica incolumità.

4. Il SUAP è responsabile del procedimento unico, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, ivi comprese le potestà di controllo e sanzionatorie.

5. Il SUAP costituisce punto di accesso anche per i rapporti con i gestori di pubblici servizi, previo accordo con gli stessi.

6. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento adegua la normativa regionale alle disposizioni del presente articolo.»

5) il testo dell'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2010, che concerne **Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - legge comunitaria regionale per il 2012**, citato al comma 3 dell'art. 7 della l.r. n. 21 del 2012 ora in parte sostituito, è il seguente:

«Art. 3 - Sportello unico telematico e rete regionale dei SUAP.

1. Tutte le domande relative all'insediamento e all'esercizio di attività produttive, le dichiarazioni nonché i relativi documenti allegati, compresi quelli relativi al titolo edilizio, sono presentati in via telematica al SUAP competente per territorio.

2. La Regione promuove la realizzazione dello sportello unico telematico nell'ambito delle attività della Community Network dell'Emilia-Romagna di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) attraverso una organizzazione dedicata della rete dei SUAP, per il loro collegamento e per la trasmissione per via telematica degli atti tra i SUAP, e tra i SUAP e gli enti che intervengono nei procedimenti, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 38 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008. A tal fine la Regione promuove anche una piattaforma telematica predisposta nell'ambito dell'apposito portale regionale per le imprese della Regione.

3. Il portale realizza la uniformazione e interoperabilità delle informazioni e dei procedimenti concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive e l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale, gestiti per via telematica nella rete dei SUAP.

4. Il portale e i relativi servizi sono messi a disposizione dei Comuni singoli o associati che gestiscono lo sportello unico anche attraverso l'attività di coordinamento delle amministrazioni provinciali.

5. La Regione promuove e presiede un tavolo di coordinamento regionale istituito con apposito atto di Giunta regionale e composto dai rappresentanti degli enti locali territoriali, dai rappresentanti del sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da soggetti designati dagli altri enti ed amministrazioni coinvolti nei procedimenti. Il tavolo promuove le opportune iniziative di consultazione e collaborazione con i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei professionisti.

6. Il tavolo di coordinamento regionale della rete dei SUAP svolge compiti di indirizzo ed attività di monitoraggio per la semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese e per l'adeguamento alle modalità telematiche di gestione degli sportelli unici. Al tavolo partecipano, ai fini dell'espressione di un parere consultivo sugli atti da assumere, le associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello regionale.

7. La Regione assicura la realizzazione e l'aggiornamento, avvalendosi del tavolo di coordinamento della rete dei SUAP, di una banca dati regionale SUAP che contiene, in relazione ai singoli procedimenti, l'indicazione della normativa applicabile, degli adempimenti procedurali, della modularità, nonché dei relativi allegati, da utilizzare uniformemente nel territorio regionale. La banca dati contiene altresì le indicazioni della normativa e degli elementi procedurali specifici dei singoli enti locali.

8. La Regione promuove la stipula di accordi o convenzioni per la realizzazione condivisa della banca dati con le altre amministrazioni ed enti che intervengono nei procedimenti.»

Comma 2

6) per il testo del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne **Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza**, vedi nota 1).

7) il testo dei commi 2 e 3 dell'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, che concerne **Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni**, citato al comma 3bis dell'art. 7 della l.r. n. 21 del 2012 ora introdotto, è il seguente

«Art. 8 - Iniziativa.

(omissis)

2. Independentemente dall'adozione dell'iniziativa legislativa popolare i Consigli comunali, con deliberazione adottata con le stesse modalità e procedure previste dall'art. 4, comma 3, della legge n. 142 del 1990, possono presentare istanza alla Giunta regionale affinché promuova la relativa procedura.

3. Analoga istanza può essere proposta anche dalla maggioranza degli elettori residenti nei singoli comuni interessati. In tale ipotesi, le firme degli elettori richiedenti

devono essere autenticate ai sensi delle vigenti norme regionali in materia di iniziativa popolare.»

8) il testo dell'articolo 21 della legge regionale n. 10 del 2008, che concerne **Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni**, citato al comma 3bis dell'art. 7 della l.r. n. 21 del 2012 ora introdotto, è il seguente

«Art. 21 - Contributi alle forme associative già esistenti.

1. Fino al 31 dicembre 2012, per le Unioni già istituite alla data di entrata in vigore della presente legge tra Comuni compresi in una Comunità montana e con essa non coincidenti, non opera l'esclusione dai contributi prevista dall'articolo 14, comma 2 della legge regionale n. 11 del 2001, come sostituito dall'articolo 13 della presente legge, e ad esse non si applica l'articolo 9, comma 1 della presente legge.»

Comma 3

9) il testo del comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne **Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza**, è il seguente:

«Art. 19 - Unione di Comuni.

(omissis)

3. Lo statuto dell'Unione di Comuni individua la sede e le funzioni svolte dall'Unione, le competenze degli organi, le modalità per la loro costituzione e funzionamento, nonché la durata dell'Unione, comunque non inferiore a dieci anni. Lo statuto definisce altresì le procedure per lo scioglimento dell'Unione e per il recesso da parte dei Comuni partecipanti ed i relativi adempimenti, inclusa la definizione dei rapporti tra l'Unione e il Comune uscente, nonché gli effetti, anche sanzionatori e risarcitori, del recesso di un Comune prima della scadenza del termine di durata dell'Unione. La disciplina del recesso deve comunque garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni e dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'ente. Deve altresì prevedere l'obbligo per il Comune recedente di farsi carico delle quote residue dei prestiti eventualmente accesi.»

Comma 4

10) il testo del comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne **Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza**, ora in parte sostituito, era il seguente:

«Art. 20 - Modalità di deliberazione degli organi ed articolazioni funzionali.

(omissis)

3. Qualora l'ambito dell'Unione coincida con l'ambito territoriale ottimale, lo statuto dell'Unione può prevedere l'istituzione di sub-ambiti finalizzati ad una migliore organizzazione del servizio. In tal caso lo statuto prevede:

a) la disciplina delle modalità organizzative ivi compresa la sede di riunione del sub-ambito anche diversa da quella dell'Unione;

b) la disciplina generale dei rapporti finanziari e delle forme di collaborazione tra l'Unione ed i Comuni interessati dal sub-ambito.»

Comma 5

11) il testo del comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne **Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza**, ora soppresso, era il seguente:

«Art. 24 - Disposizioni in materia di incentivazione alle Unioni.

(omissis)

3. Le Unioni, ai fini dell'accesso ai contributi, devono altresì gestire per conto dei Comuni che vi sono obbligati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, secondo periodo, tutte le ulteriori funzioni fondamentali comunali, elencate dalla legge statale.»

Comma 6

12) il testo del comma 6 dell'articolo 24 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne **Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza**, è il seguente:

«Art. 24 - Disposizioni in materia di incentivazione alle Unioni.

(omissis)

6. La durata dei conferimenti di funzioni da parte dei Comuni che sono per legge statale soggetti all'obbligo di gestione associata deve essere a tempo indeterminato, salvo recesso che non potrà intervenire prima di tre anni, mentre per gli altri Comuni il conferimento deve avere durata di almeno cinque anni.»

Note all'art. 32

Comma 1

1) il testo del comma 12 dell'articolo 7 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne **Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza**, è il seguente:

«Art. 7 - Effetti della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali.

(omissis)

12. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del programma di riordino territoriale di cui all'articolo 6, comma 6, i Comuni provvedono a costituire le Unioni, adeguare quelle esistenti alle previsioni della presente legge o scioglierle, nonché a stipulare o adeguare le convenzioni esistenti alle previsioni della presente legge, dandone immediata comunicazione alla Regione.»

Comma 2

2) il testo dell'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne **Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i**

principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, è il seguente:

«Art. 8 – Trasformazione di diritto di Comunità montane in Unioni di Comuni montani.

1. Qualora, ad esito del procedimento di cui all'articolo 6, l'ambito ottimale individuato dal programma di riordino territoriale ricomprenda l'intero territorio di una preesistente Comunità montana, essa è trasformata di diritto in Unione di Comuni montani ed i Comuni ad essa aderenti, entro il termine previsto all' articolo 7, comma 12, provvedono ad approvare lo statuto dell'Unione di Comuni montani ai sensi dell' articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Agli eventuali ulteriori Comuni inclusi nell'ambito ottimale si applicano i commi 9 e 10 dell' articolo 7.

2. Il presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla pubblicazione del programma di riordino territoriale, a dichiarare l'estinzione della Comunità montana per trasformazione in Unione di Comuni. L'estinzione ha effetto dalla data di insediamento degli organi della nuova Unione di Comuni montani subentrante alla Comunità montana soppressa. Dalla data di estinzione della Comunità montana, l'Unione succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della Comunità montana estinta e, fino ad eventuale diversa disposizione di legge, subentra nell'esercizio delle funzioni o dei compiti conferiti alla Comunità montana, sulla base della legge regionale vigente al momento dell'estinzione. Qualora aderiscano alla nuova Unione ulteriori Comuni ai sensi del comma 1, ultimo periodo, essa continua ad esercitare le funzioni e i servizi che la legge regionale conferiva alla Comunità montana per i Comuni montani ad essa aderenti.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello statuto dell'Unione subentrante alla Comunità montana estinta, i Consigli comunali procedono all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione secondo le modalità previste nello statuto. I nuovi componenti entrano a far parte del Consiglio dell'Unione nella prima seduta successiva alla loro elezione, previa convalida. L'Unione comunica tempestivamente alla Regione l'avvenuto insediamento degli organi.

4. Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma 3, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione, qualora lo statuto non disponga diversamente, i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco. In caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età.»

3) il testo del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, è il seguente:

«Art. 8 – Trasformazione di diritto di Comunità montane in Unioni di Comuni montani.

1. Qualora, ad esito del procedimento di cui all'articolo 6, l'ambito ottimale individuato dal programma di riordino territoriale ricomprenda l'intero territorio di una preesistente Comunità montana, essa è trasformata di diritto in Unione di Comuni montani ed i Comuni ad essa aderenti, entro il termine previsto all' articolo 7, comma 12, provvedono ad approvare lo statuto dell'Unione di Comuni montani ai sensi dell' articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Agli eventuali ulteriori Comuni inclusi nell'ambito ottimale si applicano i commi 9 e 10 dell' articolo 7.»

Comma 3

4) il testo dell'articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, è il seguente:

«Art.9 – Superamento delle Comunità montane con subentro di Unioni di Comuni montani.

1. Qualora, ad esito del procedimento di cui all'articolo 6, l'ambito ottimale individuato dal programma di riordino territoriale non ricomprenda l'intero ambito territoriale di una preesistente Comunità montana, il presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla pubblicazione del programma di riordino territoriale, a dichiarare l'estinzione della Comunità montana individuando le Unioni di Comuni destinate a subentrarle. L'estinzione ha effetto dall'ultima data di insediamento degli organi delle Unioni di Comuni montani subentranti alla Comunità montana soppressa.

2. I Comuni, distintamente in base agli ambiti ottimali in cui il programma di riordino territoriale li include, entro il termine previsto all'articolo 7, comma 12, provvedono a costituire le Unioni, o ad aderire alle Unioni già esistenti.

3. L'insediamento degli organi delle nuove Unioni o l'elezione dei rappresentanti dei Comuni che aderiscono a Unioni già esistenti deve avvenire immediatamente dopo la trasmissione alle Unioni stesse della proposta di piano successorio di cui all'articolo 11. In caso di mancata elezione dei rappresentanti entro venti giorni dalla trasmissione del piano, si applica il comma 4 dell' articolo 8.

4. Le Unioni di cui al presente articolo continuano, fino ad eventuale diversa disposizione di legge, ad esercitare le funzioni e a svolgere i servizi delle preesistenti Comunità montane per i Comuni montani ad esse aderenti.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni).»

Comma 4

5) per il testo dell'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, vedi nota 2).

6) per il testo dell'articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, vedi nota 4).

7) il testo dell'articolo 11 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, è il seguente:

«Art. 11 - Piano di successione.

1. Nel caso di cui all'articolo 9, il presidente della Comunità montana, entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto di estinzione, predispone un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro delle Unioni, o di singoli Comuni, nelle seguenti funzioni, compiti, attività:

a) funzioni in materia di agricoltura, difesa del suolo e forestazione;

b) esercizio associato di funzioni di Comuni di cui la Comunità montana risulta responsabile;

c) compiti e funzioni assegnate dai Comuni diverse dalle gestioni associate;

d) altri compiti, funzioni o attività non rientranti nei precedenti, esercitati dall'Ente a beneficio di Comuni o connessi a opere o a servizi realizzati nel territorio comunale a prevalente vantaggio della popolazione di uno o più Comuni;

e) compiti e funzioni che la Comunità montana ha volontariamente assunto per lo sviluppo delle comunità locali o per effetto di convenzioni, accordi, contratti con soggetti pubblici o privati.

2. Il piano di successione e subentro, nel rispetto delle puntuali indicazioni contenute nel decreto di estinzione della Comunità montana, individua distintamente per le funzioni compiti e attività indicati al comma 1:

a) la situazione patrimoniale, parte finanziaria e parte patrimoniale;

b) i rapporti in corso, compreso il contenzioso, le attività e le passività derivanti dall'esercizio di funzioni, compiti e attività di cui al comma 1, o da eventuali atti di programmazione o relativi alla gestione di interventi e progetti realizzati con le risorse del fondo per la montagna o dell'Unione europea;

c) le operazioni da compiere derivanti da eventuali previsioni statutarie o dagli atti che regolano gli affidamenti di funzioni;

d) i beni e le risorse strumentali acquisiti per l'esercizio di funzioni, compiti e attività;

e) il personale, dipendente dalla Comunità montana, a tempo indeterminato e determinato, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, destinato in via esclusiva o prevalente all'esercizio delle funzioni;

f) il personale con altri contratti di lavoro o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l'esercizio delle funzioni medesime;

g) il prospetto riassuntivo dei prestiti, ivi inclusi i mutui coperti dal contributo sviluppo e investimenti erogato dallo Stato, distinti per funzioni cui sono connessi.

3. Il piano contiene altresì la ricognizione del personale da trasferire e la formulazione della proposta di dotazione organica provvisoria.

4. Entro il termine di cui al comma 1 la proposta di piano successorio è trasmessa altresì al consiglio della Comunità montana per la presa d'atto, e contestualmente alle Unioni subentranti e agli eventuali Comuni interessati, per quanto di competenza, per la procedura di approvazione, dandone immediata comunicazione alla Regione.

5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 senza che sia stato predisposto il piano successorio, il presidente della Regione diffida il presidente della Comunità montana a provvedere entro i successivi venti giorni, decorsi i quali, persistendo l'inadempimento, nomina un commissario ad acta, che predispone il piano e provvede agli adempimenti di cui al comma 4 nei trenta giorni successivi alla nomina. ».

8) il testo dell'articolo 12 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, è il seguente:

«Art. 12 - Ultima seduta del Consiglio comunitario.

1. Il Consiglio comunitario nell'ultima seduta utile prima dell'estinzione ai sensi dell'articolo 9:

a) indica le operazioni che devono essere compiute per l'eventuale integrazione o modifica del piano di successione;

b) approva il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario in corso;

c) verifica tra i residui attivi quali siano le somme non riscosse a titolo di sanzione, da iscrivere a ruolo. ».

9) il testo dell'articolo 13 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, è il seguente:

« Art. 13 - Approvazione del piano di successione e provvedimento di estinzione.

1. Ricevuta la proposta di piano successorio ai sensi dell'articolo 11, comma 4, i presidenti delle Unioni, ai sensi dell' articolo 9, comma 3, procedono senza indugio a convocare la seduta di insediamento dei rispettivi Consigli, iscrivendo altresì all'ordine del giorno l'approvazione del piano successorio.

2. Le delibere di approvazione del piano successorio sono tempestivamente trasmesse al presidente della Giunta regionale.

3. Il piano successorio è approvato con decreto del presidente della Giunta regionale che regola la successione anche nelle ipotesi per le quali vi sia stata una mancata o parziale approvazione da parte degli enti subentranti.»

10) il testo dell'articolo 14 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, è il seguente:

«Art. 14 - Effetti dell'estinzione.

1. Nel caso di cui all'articolo 9, a decorrere dalla data di estinzione della Comunità montana, le Unioni e, ove previsto, i Comuni succedono, ai sensi del piano, nei rapporti,

attività e passività, di cui all' articolo 11, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g), compresi i beni, le risorse strumentali e il patrimonio ivi indicati, ferma restando la disciplina delle sedi istituzionali definita ai sensi del medesimo articolo. Le regole della solidarietà attiva e passiva si applicano verso tutti i Comuni partecipanti all'ente estinto, o che vi partecipavano al momento dell'instaurazione dei rapporti in corso, nel caso in cui non sia possibile ricondurre detti rapporti ad altri enti chiaramente determinati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai Comuni che, alla data di estinzione della Comunità montana, sono parte dei rapporti in corso o vi hanno partecipato al momento della loro instaurazione, ancorché essi non facciano parte della Comunità medesima.

2. Gli enti che succedono alla Comunità montana estinta possono accordarsi affinché uno di essi sia individuato quale ente responsabile per la chiusura dei rapporti attivi e passivi e dei procedimenti in corso, ovvero che sia costituito un ufficio comune, disponendo sull'assegnazione temporanea del personale.»

11) il testo dell'articolo 15 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne **Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, è il seguente:**

«Art. 15 - Assegnazione di risorse e continuità amministrativa.

1. Il presidente della Giunta regionale, con il decreto di approvazione del piano successorio nel caso dell'articolo 9 o con il decreto di estinzione nel caso dell'articolo 8, provvede a dettare disposizioni per l'assegnazione agli enti subentranti delle risorse regionali già spettanti alla Comunità montana estinta.

2. Il decreto di approvazione del piano successorio nel caso dell'articolo 9, o il decreto di estinzione nel caso dell' articolo 8, costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione.

3. Copia del decreto è trasmessa dalla Regione al Ministero dell'interno ai fini dell'applicazione agli enti subentranti dell'articolo 2-bis del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

12) il testo dell'articolo 16 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne **Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, è il seguente:**

«Art. 16 - Obblighi dei Comuni già facenti parte di Comunità montane.

1. Il Comune già facente parte di Comunità montana estinta resta obbligato nei confronti degli enti che succedono nei rapporti della Comunità montana, e in particolare:

a) per tutte le obbligazioni che, al momento dell'estinzione, non risultino adempiute verso la Comunità montana originaria, derivanti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti della Comunità montana, ovvero dalle convenzioni o da altri atti di affidamento di funzioni e compiti alla Comunità medesima;

b) per tutte le obbligazioni che devono essere adempiute dall'ente subentrante per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il Comune ha a qualsiasi titolo affidato alla Comunità montana, per tutta la durata di detti affidamenti;

c) per tutte le altre obbligazioni derivanti dalla successione, nei casi ivi previsti.

2. Sono fatti salvi gli accordi tra il Comune e gli enti subentranti volti a regolare diversamente i loro rapporti.»

13) il testo dell'articolo 17 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne **Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, è il seguente:**

«Art. 17 - Funzioni delle forme associative montane.

1. L'Unione di Comuni montani esercita le competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.

2. Le Unioni subentrate a Comunità montane soppresse sono considerate a tutti gli effetti Unioni di Comuni montani, cui si applica l'articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000, indipendentemente dal numero dei Comuni montani che vi appartengono.»

14) il testo dell'articolo 18 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne **Misure**

per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, è il seguente:

«Art. 18 - Personale delle Comunità montane.

1. Il trasferimento dei dipendenti di ruolo delle Comunità montane alle Unioni ad esse subentranti ai sensi dell'articolo 9 della presente legge avviene nel rispetto della disciplina prevista dall' articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e delle norme definite nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. Entro centottanta giorni dal trasferimento di cui al comma 1 le Unioni subentrate provvedono alla determinazione della dotazione organica definitiva.

3. La Regione Emilia-Romagna avvia un confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori per definire i criteri per l'applicazione delle norme di cui al presente articolo e la promozione di misure per l'ottimale allocazione del personale, ivi comprese quelle di cui al comma 4.

4. La Regione e i suoi enti strumentali e dipendenti, nonché gli enti del Servizio sanitario regionale, in relazione alle rispettive programmazioni del fabbisogno di personale, ricoprono i posti vacanti delle rispettive dotazioni organiche prioritariamente attraverso la mobilità del personale a tempo indeterminato delle soppresse Comunità montane, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

5. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro ai sensi degli articoli 7 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 è assicurata la continuità nel rapporto di lavoro fino alla scadenza naturale.

6. I processi di mobilità del personale a tempo indeterminato delle Comunità montane non rilevano ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) e dell' articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti dalle Comunità montane.

7. I processi di mobilità del personale delle preesistenti Comunità montane non rilevano altresì ai fini di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti dalle Comunità montane.»

Comma 8

15) il testo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne **Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, è il seguente:**

«Art. 2 - Finalità.

1. La complessiva riorganizzazione delle funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 1, realizzata in coerenza con il sistema di partecipazione delle parti sociali e delle autonomie locali previsto nei protocolli d'intesa stipulati dalla Regione, deve garantire, per l'intero sistema regionale e locale:

(omissis)

d) la tenuta del complessivo sistema finanziario regionale, attraverso l'utilizzo di tutti gli strumenti per rendere efficiente la gestione del patto di stabilità territoriale, in coerenza con la legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12 (Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna);»

16) per il testo dell'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne **Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, vedi nota 2).**

17) per il testo dell'articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2012, che concerne **Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, vedi nota 4).**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO

Ordine del giorno - Oggetto n. 4091/1 - Ordine del giorno proposto dai consiglieri Cavalli, Bernardini, Corradi, Manfredini, Pollastri e Carini sul Polo logistico nazionale di Protezione Civile del Nord Italia a Piacenza. (Prot. n. 31282 del 24 luglio 2013)

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

per la fortunata posizione geografica, la peculiarità del territorio, la posizione baricentrica rispetto ad infrastrutture e vie di comunicazione Piacenza è stata scelta dall' anno 2008

per la realizzazione del Polo logistico nazionale di Protezione Civile del Nord Italia;

attualmente il Polo custodisce attrezzature utilizzate dalla Protezione Civile (tende, torrifaro, generatori...) pronte a partire per qualsiasi emergenza ne richieda l'utilizzo e lo stesso Polo è vocato a diventare un centro di formazione di livello nazionale sulla logistica di protezione civile, tanto che nel 2008 sono stati realizzati corsi specializzanti con la collaborazione del Dipartimento Nazionale.

Considerato che

il contratto di locazione dei locali sede del Polo è stato recentemente disdetto dalla Provincia di Piacenza a causa della mancanza di disponibilità finanziaria per il pagamento dei canoni;

sia di primaria importanza mantenere a Piacenza la sede del Polo, sia per la collocazione strategica più volte ribadita anche dalla Protezione Civile nazionale, sia per supportare coordinamento e interventi di emergenza in tutto il nord del Paese, sia per valorizzare il patrimonio ormai consolidato che vede la collaborazione di istituzioni, volontariato e forze sociali locali;

la Regione Emilia-Romagna ha sempre profuso risorse e impegno nel settore della Protezione Civile;

la funzione strategica della localizzazione del Polo a Piacenza è stata confermata anche dall'efficace attivazione delle risorse necessarie per l'assistenza della popolazione colpita dai sismi del maggio 2012;

sono in corso iniziative congiunte fra Comune di Piacenza, Provincia di Piacenza, Regione e Dipartimento della Protezione Civile nazionale, con sopralluoghi presso le strutture logistiche, attualmente non utilizzate, di proprietà del demanio militare, finalizzate alla ricerca delle condizioni per la permanenza del Polo nella città di Piacenza.

Impegna la Giunta regionale

ad assumere iniziative ed azioni al fine di garantire, anche attraverso lo stanziamento di risorse finanziarie nel corso dell'esercizio finanziario 2013 e successivi, la permanenza del Polo logistico nazionale di Protezione Civile del Nord Italia in quel di Piacenza, e la collocazione in locali adeguati allo svolgimento delle funzioni e dei compiti, anche in raccordo con l'Agenzia regionale di Protezione Civile.

Approvato all'unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana del 23 luglio 2013

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO

Ordine del giorno - Oggetto n. 4091/2 - Ordine del giorno proposto dai consiglieri Meo, Monari, Mumolo, Paruolo, Defranceschi, Malaguti e Piva sulle indicazioni tecniche di cui al comma 2 bis dell'art. 4 della L.R. 5/2005 "Norme a tutela del benessere animale". (Prot. n. 31283 del 24 luglio 2013)

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

la legge regionale 3/2013 ha apportato modifiche alla L.R. 5/2005 "Norme a tutela del benessere animale", tra cui l'inserimento dell'art. 4, comma 2 bis, che recita: "con uno o più atti, la Giunta, sentita la Commissione assembleare

competente, emana indicazioni tecniche aventi ad oggetto specifici requisiti delle strutture volte al ricovero dei cani e dei gatti e i requisiti di detenzione degli animali di affezione, con disposizioni specifiche per la detenzione dei cani da parte dei privati".

Considerato che

è necessario in tempi brevi avviare la discussione di tali indicazioni tecniche nella Commissione competente al fine di proseguire il percorso partecipativo avviato con le Associazioni di riferimento.

Impegna la Giunta regionale

ad approvare entro il 31 dicembre 2013 tutte le indicazioni tecniche di cui al comma 2 bis dell'art. 4 della L.R. 5/2005.

Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 23 luglio 2013